

**Parte terza: CONSIDERAZIONI SULL'ATTIVITA' DELL'AMMINISTRAZIONE  
REGIONALE**

**3.1 - CONSIDERAZIONI GENERALI**

**3.1.1 - Organizzazione**

In base all'art. 4 della l.r. n. 145/1980, il cui contenuto è stato ripreso dagli artt. 2 e 3 della legge 29/10/1985, n. 41, ogni triennio il Governo della Regione dovrebbe definire, a seguito di contrattazione con i rappresentanti delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative, tutte le questioni relative al personale.

Con la l.r. 115/1983 si era data attuazione alla parte più prettamente economica dell'accordo tra la Presidenza della Regione Siciliana ed i sindacati per il rinnovo della disciplina del rapporto di impiego dei dipendenti dell'amministrazione regionale, per il triennio 1982-1984. Con la legge n. 41, invece, è stata regolamentata, invero con molto ritar\_

do, la parte dell'accordo riguardante la posizione giuridica dei dipendenti, mentre nessuna notizia si ha, ancora, circa la contrattazione relativa al triennio 1985-1987.

Molte delle innovazioni introdotte dalla legge n. 41 dovrebbero consentire alla Regione di svolgere i propri compiti istituzionali con maggiore efficienza ed incisività.

Venendo incontro ad una sentita esigenza, è stato istituito il ruolo dei servizi speciali, comprendente le qualifiche di ingegnere meccanico, ingegnere elettromeccanico, ingegnere elettronico, architetto, interprete e assistente sociale, con una consistenza organica di 18 unità.

Trattasi di personale posto alle dipendenze del Presidente della Regione, ma che dovrà esercitare le proprie funzioni, secondo le rispettive competenze professionali, presso tutti i rami dell'Amministrazione, che abbiano bisogno di specifiche prestazioni.

Nell'ambito della ristrutturazione dei ruoli, ai fini di una migliore funzionalità dei servizi, notevole interesse riveste l'istituzione delle qualifiche di dirigente superiore e di assistente contabile.

L'introduzione della qualifica di dirigente superiore si accompagna ad una modificazione della struttura organizzativa degli uffici, che saranno ora articolati in unità operative del settore, cui sono preposti i dirigenti, settori o uffici corrispondenti, cui sono preposti, appunto, i dirigenti superiori, e direzioni regionali.

Secondo le disposizioni della legge n. 41 il dirigente superiore, oltre che esercitare le funzioni di consigliere del capo dell'Amministrazione con compiti di studio, ricerca, ispezione e sostituzione del direttore

regionale, doveva fungere da anello di congiunzione tra i vertici della Amministrazione e i dirigenti ed assolvere all'esigenza di assicurare l'unità di indirizzo delle unità operative del settore, programmandone e coordinandone l'attività, anche al fine della più razionale utilizzazione delle risorse.

Il fabbisogno venne quantificato nelle tabelle allegate alla legge in 250 dirigenti superiori amministrativi e 240 dirigenti superiori dei vari ruoli tecnici e, per quanto riguardava l'accesso alla qualifica, venne previsto il superamento di un concorso, cui potevano partecipare i dirigenti, in possesso di specifica laurea, che avessero compiuto dieci anni di effettivo servizio nella qualifica.

Nella precedente relazione questa Corte, paventando il pericolo che sotto le spinte sindacali-corporative la riforma si trasformasse in una mera occasione di avanzamento per tutti gli attuali funzionari direttivi, richiamò l'attenzione del legislatore sulla circostanza che la qualifica di dirigente superiore, proprio in ragione delle cospicue funzioni e del notevole grado di autonomia operativa, presupponeva necessariamente un contingente relativamente limitato e una selezione sulla base di dimostrate capacità professionali e sullo svolgimento "effettivo" di funzioni dirigenziali.

La suddetta segnalazione, recepita in sede di emanazione della legge n. 41, è stata invece negletta con l'emanazione della legge 9/5/1986, n. 21, approvata, dopo un lungo sciopero del personale direttivo, immediatamente prima della chiusura della legislatura.

L'art. 2 della suddetta legge prevede, infatti, che, in sede di pri-

ma applicazione, i due terzi dei posti previsti nella qualifica di dirigente superiore saranno attribuiti senza concorso ai dirigenti che abbiano determinate anzianità e abbiano svolto determinate funzioni e, se il numero di coloro in possesso dei richiesti requisiti sarà superiore alla disponibilità d'organico, l'inquadramento avverrà ugualmente in soprannumero. Il restante terzo dei posti sarà coperto da coloro che non si trovano nelle condizioni per usufruire del suddetto inquadramento automatico, secondo una graduatoria per titoli e un esame-colloquio.

Nella relazione dell'anno prossimo sarà possibile quantificare il numero dei dirigenti superiori, ma fin da ora si può affermare che esso sarà di gran lunga superiore alle dotazioni previste in organico, per cui sarà stravolta la struttura delineata nella legge n. 41, in quanto il numero dei settori verrà aumentato in relazione al numero dei dirigenti superiori, o, presumibilmente, fermo restando il numero dei settori, gran parte dei dirigenti superiori continuerà a svolgere le mansioni finora esercitate e non quelle della nuova qualifica.

Sempre con la legge n. 41 è stato istituito presso la Presidenza della Regione il ruolo provvisorio degli esperti per lo sviluppo intersettoriale delle zone interne, dotato di 55 posti equiparati a dirigenti tecnici.

E' rilevante sottolineare che, in sede di prima applicazione, i posti saranno conferiti mediante l'assunzione degli idonei dei corsi di formazione per tecnici di programmazione delle aree interne, istituiti dal FORMEZ nell'ambito dei programmi di sviluppo dell'ex Cassa del Mezzogiorno, nonché degli assistenti ai predetti corsi e del personale utilizzato

per la redazione di piani zionali di sviluppo e per l'assistenza alle imprese, finanziati dalla medesima Cassa. In sostanza, la Regione potrà avvalersi, per gli interventi operativi nelle zone interne, di personale qualificato, professionalmente preparato e dotato di un minimo di esperienza per il settore in cui sarà occupato.

Altra importante novità, introdotta dalla legge n. 47, consiste nella possibilità per il Presidente della Regione e per tutti gli Assessori regionali, di avvalersi di un numero di consulenti non superiore a tre, esperti in materie giuridiche, economiche, sociali ed attinenti all'attività dei singoli rami di amministrazione.

La nomina di tali consulenti è sottoposta a limitazioni sia di ordine temporale che di ordine oggettivo: occorre, infatti, che venga fatta per periodi determinati e sia giustificata da comprovate esigenze dell'Amministrazione.

Come già rilevato in precedenti occasioni, il ricorso alla nomina di consulenti esterni non costituisce una soluzione appagante del problema relativo alla carenza di quadri qualificati all'interno della Regione. Tuttavia, una volta che il legislatore ha posto tale strumento operativo a disposizione dell'Amministrazione, è auspicabile che quest'ultima, attraverso la nomina di soggetti realmente qualificati sotto il profilo professionale, lo renda produttivo in termini di risultati.

Infine, è stato istituito l'Ufficio stampa e documentazione composto da quattro giornalisti professionisti.

Dopo una trentennale attesa è stata istituita la nuova provincia regionale con la legge 6/3/1986, n. 9 che ha inteso rivitalizzare le attri-

buzioni delle Amministrazioni provinciali, al fine anche di giustificare il mantenimento.

Ad un primo esame sembra che essa abbia applicato restrittivamente i principi di autonomia e decentramento, che dovevano essere a base della riforma. Infatti, la fissazione del limite di 230.000 abitanti, riducibile a 180.000 allorchè ricorrano particolari ragioni storiche, sociali ed economiche, sembra che comporti la possibilità della costituzione di una sola nuova provincia, il cui capoluogo dovrebbe essere Caltagirone o Gela.

Sono rimaste, pertanto, frustrate le aspettative degli abitanti di molti Comuni periferici delle province di Palermo e Messina, che in atto debbono affrontare notevoli disagi e spese per recarsi nei Comuni capoluogo.

Con la stessa legge sono stati soppressi i Consorzi di bonifica che non gestiscono impianti irrigui e le Comunità montane. Gli enti provinciali per il turismo sono stati trasformati in aziende autonome provinciali.

La legge regionale 26/7/1985, n. 44, ha istituito le nuove Soprintendenze per i beni culturali ed ambientali nelle province di Caltanissetta, Enna e Ragusa.

Con la L.R. n. 21/1985 si è persa l'occasione per attuare, contemporaneamente a quella dei procedimenti, una riforma dell'assetto organizzativo dell'Amministrazione regionale dei LL.PP..

Con la sua struttura centralizzata e con organi inseriti in tale ottica, non si ritiene che l'Assessorato sia in grado di gestire la ri-

forma, ispirata ad un accentuato decentramento; a tal fine sarebbe necessario pertanto porre mano anche ad un'attenta riconsiderazione dei compiti e delle funzioni degli Uffici del Genio Civile e alla ristrutturazione dell'Ispettorato Tecnico, cui andrebbero attribuiti, non tanto compiti di consulenza, come avviene nell'attuale quadro burocratico, bensì essenzialmente funzioni ispettive e di vigilanza sugli enti finanziati, ai fini del rispetto delle procedure previste dalla legge e dei tempi tecnici di realizzazione delle opere finanziate.

Il settore più rilevante in cui l'Amministrazione regionale utilizza sistemi informativi è quello della predisposizione del bilancio annuale e pluriennale di previsione e della compilazione del rendiconto generale. La tempestività nella presentazione di tali fondamentali documenti finanziari, la razionalità dei criteri elaborativi e la completezza delle analisi di vario genere contenuti in particolare nel rendiconto, costituiscono una evidente dimostrazione non solo della più volte rilevata professionalità dei funzionari addetti al settore, ma anche della positiva incidenza di tali sistemi informativi sull'azione amministrativa.

Nel corso del 1985 sono state istituite presso la Presidenza della Regione le seguenti commissioni:

- 1) Commissione per lo studio dei problemi connessi all'urbanistica, composta da 11 membri, che vengono retribuiti a carico del capitolo 44205 (Assessorato regionale per il territorio e l'ambiente). Ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 2 marzo 1962, n. 3, il compenso è previsto in misura forfettaria in relazione al lavoro svolto. Per il 1985 è stata impegnata la spesa di lire 60.000.000;

- 2) Commissione per la delegificazione e per lo snellimento delle procedure amministrative, composta da 19 membri, per i quali è previsto il compenso stabilito dalla Giunta regionale di Governo con delibera n. 257 del 14/10/1980 (lire 150.000 lorde per ogni seduta, per non più di tre sedute per mese) (capitolo 10607);
- 3) Commissione per il riassetto territoriale, la tutela dell'ambiente e la valorizzazione dei beni culturali, composta da 19 membri, per i quali è previsto un compenso uguale a quello della Commissione di cui al n. 2 (capitolo 10607);
- 4) Commissione per l'individuazione a Palermo di immobili di interesse storico-culturale che possono essere destinati a sede di uffici regionali; la Commissione è composta di 13 membri e il compenso è fissato nella stessa misura della Commissione di cui al n. 2 (capitolo 10607);
- 5) Commissione per lo studio, la revisione e la razionalizzazione delle norme regionali in materia di ordinamento degli enti locali, composta da 11 membri; il compenso sarà determinato con delibera della Giunta regionale (capitolo 10607);
- 6) Commissioni tecniche per l'equo canone di affitto dei fondi rustici (art. 11 legge 3 maggio 1982, n. 203). E' stata istituita una Commissione per ogni provincia, ciascuna composta da 13 membri. Il compenso (che dovrà gravare sul capitolo 10607) non è stato ancora determinato.



### 3.1.2. NORMATIVA SUI LAVORI PUBBLICI

Nel corso del 1985 ha avuto avvio operativo la L.R. 29 aprile 1985, n. 21 che, dopo anni di dibattiti parlamentari, ha finalmente revisionato la normativa della Regione siciliana in tema di esecuzione dei lavori pubblici.

Obiettivi dichiarati (1) della riforma erano:

- 1) la modifica del sistema degli appalti, al fine precipuo di impedire in filtrazioni mafiose nell'attività politico-amministrativa e di ottenere trasparenza nell'affidamento dei lavori;
- 2) l'esigenza di perfezionare l'applicabilità delle norme statali nell'Isola e di coordinare le numerose norme regionali in passato emanate in materia;
- 3) la programmazione delle opere pubbliche;
- 4) l'acceleramento delle procedure di esecuzione.

Sin qui le intenzioni e i propositi del legislatore, mentre, per valutare gli effetti della nuova normativa e per accertare se essa risponderà alle indicate aspettative, occorrerà evidentemente attendere un periodo di applicazione sufficientemente lungo. Sin da ora, però, si possono formulare alcune considerazioni che, innanzitutto, mettono in luce una tecnica legislativa approssimati-

---

(1) Vedasi relazione della V Commissione legislativa dell'A.R.S. presentata il 15/1/1985 sui disegni di legge unificati n. 202, 216, 314 e 341/A.

va e terminologicamente confusa (2).

Da un approfondito esame dell'articolato di legge e dalle applicazioni pratiche finora venute all'esame della Corte, non si può, d'altra parte, affermare che gli obiettivi sopra delineati siano stati tutti appieno raggiunti.

A prescindere dal fatto che uno degli aspetti più qualificanti della riforma, cioè la programmazione dei lavori e della spesa (artt. 3 e 4 della L.R. n. 21), che doveva trovare attuazione a decorrere dall'1/1/1986 è stata rinviata all'anno successivo (art. 112 della L.R. 31/12/1985, n. 57), v'è da osservare che, a fronte della nuova regolamentazione palesemente garantistica di alcuni istituti, per altri, quali la concessione e il cottimo fiduciario, sussistono profonde perplessità circa il loro effettivo concorso al raggiungimento degli obiettivi sopra delineati.

Così l'art. 42 della legge, nel prevedere la possibilità di "concessione di sola costruzione", risulta, da una parte, elusivo delle direttive CEE in materia di aggiudicazione dei lavori e, dall'altra, attenua il controllo da parte della P.A. durante tutta l'importante fase compresa tra la progettazione e la realizzazione dell'opera stessa.

Relativamente al cottimo fiduciario è da porre in particolare evidenza, dato il frequente uso che si fa di tale strumento, caratterizzato dall'ampia discrezionalità attribuita alla P.A. nella scelta del contraente, la tendenza

---

(2) Vedasi, ad esempio, quanto si dirà in prosieguo in merito agli artt. 12 e 13, o l'apparente discordanza tra 1° e 2° comma dell'art. 17 a proposito delle opere di difesa dei litorali o infine l'impropria dizione utilizzata nel titolo dell'art. 48 (cattiva esecuzione).

a inquadrarlo nell'ambito della normale attività contrattuale della P.A., anziché tra le forme di attività di gestione straordinaria e a svincolarlo dalla tipologia dei lavori in economia (normativa di riferimento è il R.D. 25/5/1895, n. 350) cui, invece, dovrebbe essere connesso.

Per quanto riguarda l'acceleramento delle procedure amministrative, non sembra che tale obiettivo sia stato opportunamente temperato con l'altro, pur di rilevanza costituzionale, relativo al buon andamento della P.A..

Infatti, a fronte di innovative disposizioni, quali l'art. 5 (iniziative per le opere pubbliche) o gli artt. 12, 5° comma, 15, u.c., 16, u.c., 18, u.c., 19, 4° comma (acquisizione dei pareri per scadenza dei termini), non è stata presa in considerazione la necessità dell'istituzione di un organo regionale di coordinamento delle procedure e di vigilanza sul loro andamento. In altri termini, col nuovo sistema, che ha delegato ogni iniziativa relativa alle opere pubbliche agli enti destinatari dei finanziamenti, si corre il rischio di ottenere effetti contrari a quelli voluti, cioè in definitiva un deceleramento procedurale, tenuto anche conto del fatto che gli interventi sostitutivi previsti dall'art. 4, u.c., possono attuarsi solamente dopo tre mesi dal perfezionamento delle approvazioni tecniche e delle autorizzazioni e concessioni necessarie, attività che sfuggono alla conoscenza degli assessorati finanziatori.

Per quanto riguarda più specificamente le refluenze della nuova normativa sull'attività di controllo da parte della Corte, è da segnalare che la disposizione di cui all'art. 4, 7° comma, della L.R. n. 21, secondo la quale "l'Amministrazione regionale provvede all'emissione del decreto di finanziamento, ed

al contestuale accreditamento dell'intero importo delle somme finanziate a favore del legale rappresentante degli enti destinatari sulla scorta dei programmi, indipendentemente dall'acquisizione di qualsiasi parere o concessione che spetta agli enti interessati richiedere ed ottenere", una volta a regime, restringerà qualitativamente la già angusta area dei provvedimenti soggetti al controllo preventivo, in quanto l'attività della Corte sarà limitata al mero riscontro dei finanziamenti all'interno dei programmi di opere pubbliche, delle relative priorità e degli ordini di accreditamento. In tal modo, sarà notevolmente ampliato il campo di applicazione del controllo successivo, per cui è da segnalare con preoccupazione il disegno legislativo, manifestatosi da ultimo con la L.R. 10/12/1985, n. 48 - (art. 2) -, tendente a procrastinare sempre di più nel tempo il termine di presentazione dei rendiconti amministrativi e, in definitiva, ad eludere il necessario controllo su tali forme di utilizzo del denaro pubblico.

Si coglie l'occasione, in questa sede, per segnalare altre problematiche attinenti ai lavori pubblici, trascurate dal legislatore, ma la cui soluzione è vivamente richiesta da più parti: si fa riferimento, in generale, a tematiche quali la riformulazione del capitolato generale di appalto per le opere pubbliche in conformità alle vigenti disposizioni di legge (attualmente si applica il capitolato generale per le opere pubbliche di competenza del Ministero LL.PP. approvato con D.P.R. 10/7/1962, n. 1063), la predisposizione di capitolati speciali tipo per le categorie di opere più ricorrenti, la riconsiderazione delle competenze regionali in materia di OO.PP. alla luce dei profondi cambiamenti nel frattem

po avvenuti relativamente al decentramento di funzioni agli enti locali (L.R. 2/1/1979, n. 1 e L.R. 6/3/1986, n. 9), l'adeguamento alla normativa della CEE delle disposizioni relative ai criteri di aggiudicazione dei appalti (incompatibilità del metodo delle offerte segrete da confrontare con la media) e, in fine, la ricerca di correttivi idonei ad attenuare il fenomeno, recentemente venuto alla luce, delle offerte eccezionalmente basse e, quindi, probabilmente anomale.

Altra questione relativa alla L.R. n. 21, che merita di essere segnalata, riguarda il tema delle spese tecniche. La sostituzione del sistema di determinazione forfettario, prima vigente, con quello analitico-tariffario, ora previsto dall'art. 7 della legge, se, da una parte, dovrebbe consentire di eliminare gli inconvenienti connessi alla da più parti lamentata scarsa remunerazione degli incarichi professionali, dall'altra, come si è riscontrato in sede di prima applicazione della nuova normativa, ha fatto notevolmente lievitare gli importi previsti nei progetti a titolo di spese tecniche, in quanto la maggior parte delle opere finanziate dalle Amministrazioni regionali sono state progettate da liberi professionisti. Ciò è addebitabile sia alle note carenze di personale specializzato e di mezzi presso gli Uffici tecnici degli enti destinatari dei finanziamenti, sia alla propensione da parte di questi ultimi, in assenza di meccanismi remunerativi a loro favore, a rivolgersi a professionisti esterni: tali tendenze potrebbero essere notevolmente modificate con incisivi provvedimenti legislativi miranti sia a potenziare gli uffici tecnici degli enti che a predisporre opportuni incentivi a favore del personale di tale uffici e ciò,

non solo al fine di preservare la finanza pubblica, ma anche per evitare eventuali comportamenti poco cristallini da parte delle pubbliche amministrazioni nell'affidamento di tali incarichi.

E' ancora da segnalare negativamente l'intervento legislativo, operato con l'art. 22 della L.R. 9/5/1986, n. 21, abrogativo dell'art. 9 della L.R. n. 21 del 1985. Con tale disposizione, peraltro inserita in un contesto normativo avulso da quello dei lavori pubblici, il legislatore ha infatti vanificato la precedente disposizione che opportunamente regolamentava il conferimento degli incarichi di collaudo. E' da auspicare, a tal proposito, che si tratti di un fatto isolato e non di un disegno tendente a disgregare nel tempo i principi fondamentali posti a base della nuova normativa.

Il superiore breve esame delle principali problematiche connesse all'entrata in vigore della L.R. n. 21 non è esaustivo di tutte le questioni sorte in sede di applicazione della nuova normativa; basti, infatti, pensare che, a distanza di soli otto mesi, è stato emanato un provvedimento di interpretazione autentica dell'art. 13 della predetta legge in tema di organi competenti ad esprimere il parere tecnico sui progetti di opere di enti di culto e reli-

gione (L.R. 10/12/1985, n. 47) (2).

Si ritiene pertanto indispensabile, sia a causa delle molteplici novità introdotte, sia in considerazione del vasto campo di applicazione della legge, così come delineato dall'art. 1, che venga curata l'emanazione di precise direttive in merito alla applicazione della nuova normativa onde chiarire dubbi e perplessità, nonchè assicurare una sua uniforme applicazione.

A tal proposito si ha notizia che l'Assessorato per i Lavori pubblici, acquisito il parere dell'Avvocatura dello Stato, ha predisposto una circolare espliativa pubblicata sul suppl. ord. della G.U.R.S. n. 30 del 7 giugno 1986.

Oltre che a tale iniziativa, notevole attenzione ed impegno sono stati de

- (3) Tale disposizione si segnala anche in quanto emblematica di una tendenza, cui non si sottrae per la verità neppure il legislatore nazionale, mirante ad eludere il controllo di legittimità della Corte con provvedimenti legislativi "di interpretazione autentica" di dubbia costituzionalità.

Il competente Ufficio di controllo, in sede di esame di provvedimenti recanti finanziamenti a favore di enti di culto, aveva rilevato che i progetti erano stati sottoposti per il parere tecnico all'esame di organi diversi da quelli contemplati dalla vigente normativa (art. 10 della L.R. n. 28/1962 e artt. 4 e 21 della L.R. n. 19/1972), a tal fine ritenendo che la legge n. 21 non avesse modificato la preconfigurata competenza per materia degli organi consultivi, ma avesse solo "aggiornato gli importi dei progetti in rapporto alla competenza degli organi preposti all'approvazione ai sensi della L.R. n. 35 del 1978" (Relazione della V Commissione legislativa dell'A.R.S. sui disegni di legge nn. 202-216-314 e 341/A presentato il 15/1/1985). A fronte di un tale orientamento, tendente anche a garantire un maggiore controllo tecnico su opere di diretta competenza regionale, si è di contro assistito all'iniziativa legislativa che è sfociata nella legge n. 47 di cui si è detto, che però, stranamente, ha preso in considerazione solo i pareri tecnici per le opere di culto e non anche quelli relativi all'edilizia economica e popolare per i quali potrebbe sorgere analoga questione.

dicati dalla predetta Amministrazione agli adempimenti necessari per una corretta applicazione della L.R. n. 21. A tal fine sono stati emanati decreti d'attuazione e direttive generali fra le quali meritano segnalazione:

- il D.A. 14/ '1986 (G.U.R.S. 1/2/1986, n. 6) col quale sono stati predisposti, in attuazione dell'art. 34 della legge, gli schemi di bandi-tipo relativi a pubblico incanto, licitazione privata, appalto-concorso e concessione;
- gli schemi di disciplinari-tipo relativi agli incarichi di progettazione e direzione dei lavori, predisposti ai sensi dell'art. 7 della legge: tali schemi si trovano all'esame della 5<sup>a</sup> Commissione legislativa dell'A.R.S.);
- la circolare n. 2721 del 17/12/1985 in tema di interventi d'urgenza e di somma-urgenza, che recepisce alcune osservazioni mosse dall'Ufficio di controllo;
- il D.A. 7/12/1985 (G.U.R.S. 18/1/1986, n. 3) col quale sono stati determinati i compensi spettanti ai componenti delle Commissioni giudicatrici degli appalti-concorso in attuazione dell'art. 37 della legge.



### 3.1.3. NORMATIVA ANTIMAFIA

In ordine ai problemi applicativi della legislazione antimafia, merita di essere segnalata la circolare dell'Alto Commissario n. AC/523/33/2350 del 26.4.1985 che, in conformità ad analogo parere dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, ha escluso dalla previsione dell'art. 10 quinquies della legge 575/1965, e conseguentemente dalla necessità di certificazione di cui al 4° comma dell'art. 10, i contratti di diritto comune volti al semplice procacciamento di beni mobili, non strumentali rispetto alle funzioni della P.A., ma occorrenti alla medesima per il soddisfacimento dei bisogni in via di principio coincidenti con quelli degli altri soggetti che possono fare acquisto a condizioni sostanzialmente analoghe. In tali ipotesi, infatti, la mancanza di una (esclusiva o concorrente) prestazione di "fare" da parte di chi effettua la consegna esclude, concettualmente e normativamente, la possibilità di qualificare il rapporto in termini di appalto (si tratta, di solito, di semplice compravendita o di contratto atipico o misto con prevalenti caratteri di compravendita).

Al fine di acquisire la disponibilità di abitazioni da destinare alle forze dell'ordine di stanza in Sicilia nel quadro della intensificazione della lotta contro la delinquenza mafiosa, la legge 31.12.85 n. 54 ha autorizzato la spesa di L. 100.000 milioni per l'acquisizione di unità abitative libere.

Gli alloggi resteranno di proprietà della Regione e saranno concessi in locazione agli agenti con l'applicazione del canone sociale praticato dagli II.AA.CC.PP.

#### 3.1.4 PERSONALE IN SERVIZIO

Rilevanti novità sono state introdotte dalla legge n.41/1985 in ordine al reclutamento del personale.

Acquisito il metodo dell'espletamento delle prove d'esame a mezzo di "quiz" selettivi o preliminari, è stato previsto che nei pubblici concorsi con oltre duecento concorrenti dovrà essere espletata una prova preliminare a mezzo di "quiz", tesi ad accertare la professionalità dei concorrenti, in modo da ammettere alle prove di esame di tipo tradizionale un numero di candidati non superiore a cinque volte il numero dei posti messi a concorso.

Inoltre, relativamente ai primi tre livelli funzionali, le prove consisteranno esclusivamente in "quiz" selettivi, per le qualifiche che non richiedono specifiche professionalità, ed in prove pratiche ed in "quiz" selettivi per le qualifiche che richiedono specifiche professionalità.

Deve, però, rilevarsi che la nuova disciplina giuridica, in parte descritta, la cui emanazione è stata certamente dettata da reali esigenze di celerità delle procedure concorsuali, presta il fianco a fondate critiche.

Anzitutto, infatti, ai sensi del sesto comma dell'art.21, le vigenti disposizioni di legge, relative ai rapporti tra i componenti delle commissioni giudicatrici ed i candidati, troveranno applicazione limitatamente alla fase successiva all'espletamento delle prove a mezzo "quiz" selettivi o preliminari.

Tale norma, che potrebbe rivelare anche profili di illegittimità costituzionale, sembra consentire, nelle ipotesi in cui le prove consistano esclusivamente in "quiz" selettivi e manchi, quindi, la fase successiva all'espletamento degli stessi, di prescindere del tutto dalla applicazione della normativa in tema di incompatibilità tra componenti delle commissioni e candidati, con evidente violazione dei principi fondamentali posti a tutela del pubblico interesse.

Infine, in relazione alla norma che prevede la preselezione dei candidati quando i concorrenti siano più di duecento, dettata, come si è già detto, da obiettive esigenze di acceleramento delle procedure concorsuali, si osserva che sarebbe stato più opportuno prevedere un numero minimo di partecipanti alle successive prove del concorso, quando il quintuplo dei posti messi a concorso fosse stato inferiore a tale numero.

Infatti, nell'ipotesi di un concorso per sei posti in cui abbiano presentato domanda 200 candidati, tutti saranno ammessi al concorso, mentre se la domanda viene presentata da 201 candidati la selezione finale avverrà tra appena 30 concorrenti.

Le graduatorie dei concorsi, poi, sono state rese valide per la copertura dei posti che si renderanno comunque disponibili entro due anni dalla relativa pubblicazione: ciò consentirà di reclutare personale già dichiarato idoneo nei precedenti concorsi, senza dover attendere le lungaggini dell'espletamento di ulteriori procedure concorsuali.

Una notevole innovazione è costituita dall'introduzione del rapporto di lavoro ad orario ridotto (part-time), dimodochè l'Amministrazione potrà fruire di prestazioni al 50% dell'orario normale di lavoro, impiegando una quantità doppia di lavoratori, il cui trattamento economico sarà ridotto proporzionalmente.

La legge 24.10.1985, n.39, ha previsto la sistemazione in ruolo del personale assunto a seguito di provvedimenti per favorire l'occupazione giovanile.

Tale immissione, anche in soprannumero, appariva inevitabile sia per motivi d'ordine organizzativo interno, sia per esigenze di natura politica e sociale; resta però sempre valida la considerazione che dovrebbe essere evitata l'immissione nei ruoli d'impiegati non selezionati attraverso la partecipazione a pubblici concorsi e, pertanto, non sempre particolarmente qualificati.

Ai sensi dell'art.2 della legge 27.12.1985, n.53 sarà immesso in un ruolo speciale transitorio per i servizi degli uffici periferici, il personale amministrativo e tecnico dello Stato, già in posizione di comando presso l'amministrazione regionale, in virtù di vari provvedimenti che ne hanno consentito l'utilizzazione a seguito del trasferimento alla Regione di nuovi compiti. Trattasi in questo caso di personale qualificato appartenente a strutture amministrative funzionali, il quale non pone particolari problemi di adattamento.

Le procedure d'inquadramento di tale personale, e in genere di tutto il personale trasferito alla Regione per effetto dei decreti del Presidente della Repubblica 13 maggio 1985, n. 245, e 14 maggio 1985, n. 246, saranno comunque complesse, in quanto la collocazione nelle fasce funzionali e nei livelli fissati dalla normativa regionale avverrà previa equiparazione tra qualifiche regionali e statali non sempre omogenee.

Particolarmente difficile sarà, altresì, l'individuazione del personale da inquadrare in applicazione del D.P.R. n. 246, alla cui identificazione dovrà risalirsi attraverso il generico riferimento che nel D.P.R. stesso viene fatto alle materie trasferite alla competenza della Regione.

In riferimento a tali obiettive difficoltà ed ai conseguenti ritardi che subirà l'emanazione dei relativi provvedimenti, sarebbe stato forse opportuno che la legge n. 53, nelle more dell'inquadramento, avesse previsto la corresponsione agli impiegati di un trattamento economico provvisorio.

La legge n. 41 ha riordinato gli organici, individuando nelle tabelle dalla A alla N il numero dei posti nelle qualifiche dei ruoli amministrativi e tecnici. Inoltre essa ha disposto una programmazione della ripartizione numerica del personale del ruolo amministrativo tra la Presidenza della Regione e gli assessorati regionali, al fine di una più razionale utilizzazione dello stesso; ha più compiutamente disciplinato il

fenomeno della mobilità del personale del ruolo amministrativo da un ufficio ad un altro ufficio; ha limitato nel tempo (2 anni) l'utilizzazione del personale dei ruoli tecnici presso uffici o servizi diversi da quelli per i quali sono stati istituiti i ruoli tecnici.

Si osserva tuttavia che in più disposizioni della l.41 e della l.39, precisamente negli artt.53 e 59 della prima e negli artt.5 e 7 della seconda, viene consentito di collocare personale nei ruoli anche in soprannumero.

E' di tutta evidenza, che le norme in esame, delle quali oggi non è ancora possibile individuare la portata, nè prevedere i riflessi che potranno avere sulla consistenza numerica del personale regionale, stravolgono il principio delle assunzioni in funzione della copertura dei posti di ruolo vacanti, principio al quale solo in casi eccezionali dovrebbe derogarsi, ed ancora di più si rivelano anomale ove si consideri che di tale personale soprannumerario non è espressamente previsto il riassorbimento.

In definitiva, si ritiene che, se attraverso l'applicazione della l.41 sarà senz'altro più agevole tenere sotto controllo e verificare i dati relativi alla consistenza numerica del personale di ruolo, la presenza di personale soprannumerario, se non meglio disciplinata, potrà costituire un elemento di disturbo e di confusione.

Ciò premesso, nell'allegato prospetto "A" sono specificatamente

## LEGISLATURA IX — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## CONCORSI ANNO 1985

TAVOLA 11

Data del bando	Ruolo e carriera	N° posti	Amministrazione	Note
D.A.110 del 16.1.1985	Gabinetti fotografici	14	Ass.to Beni Culturali	L.R.7/11/1980 n.116
Reg.2/210 del 13.2.1985				
D.A.280 del 29.1.1985	Dir.centro Reg.le Inv.	1	idem	L.R.7/11/1980 n.116
Reg.4/282 dell'11.4.1985	Dir.centro Reg. Prog.	1		
D.A.455 del 28.2.1985	Esperti laureati	14	idem	L.R.7/11/1980 n.116
Reg.4/149 del 26.3.1985				
D.A.1043 del 13.5.1985	Dirigenti tecnici P.I.	15	idem	L.R.7/11/1980 n.116
Reg.7/55 del 16.7.1985				
D.A.1511 dell'1.7.1985	Categ. protette	104	idem	L.R.7/11/1980 n.116
Reg.8/95 del 29.7.1985				
D.A.2454 del 30.9.1985	Assistente Amm.vo	8	idem	L.R.26/7/1985 n.26
Reg.10/29 del 21.10.1985				
D.A.2383 del 25.9.1985	Applicato di segreteria	3	idem	L.R.19/4/1974 n.7
Reg.10/181 del 6.11.1985				
D.A.2596 del 16.10.1985	Operatore tecnico	34	idem	L.R.7/11/1980 n.116
Reg.10/34 del 21.10.1985				
D.A.2673 del 17.10.1985	Esame colloquio	145	idem	L.R.7/11/1980 n.116
Reg.11/50 del 10.12.1985	categorie protette			L.R.26/7/1985 n.26
D.A.194 del 29.12.1984	Borse di studio per laureati	25		L.R.1/8/1977 n.73
Reg.2/120 del 8.2.1985	in Agraria e Periti Agrari	25	Agricoltura	L.R.14/6/1983 n.59

indicati i concorsi banditi per l'assunzione di personale.

Nel prospetto "VI" si riportano, invece, i dati sulla consistenza numerica del personale in servizio, in rapporto alla consistenza organica.

Nell'allegato prospetto "VII" sono indicate le spese per il personale, compreso quello comandato o utilizzato, in servizio nel corso dell'anno, sia in conto competenza che in conto residui, distinte per amministrazioni e voci retributive.

I pagamenti disposti complessivamente nel corso dell'esercizio 1985 ammontano a L. 285.867.863.921 di cui lire 272.105.506.617 in conto competenza e L. 13.762.357.304 in conto residui. La spesa relativa agli stipendi e agli straordinari appare, per alcune amministrazioni, inferiore a quella dell'anno precedente, in cui erano stati corrisposti i conguagli relativi all'applicazione della legge n.115/1983.

Al fine di incentivare la produttività dei dipendenti e combattere l'assenteismo, è stata istituita un'indennità, commisurata a 11 mesi, da erogarsi semestralmente nella misura dello stipendio liquidato per ciascun mese e ridotta, eventualmente, in ragione di un ventiseiesimo per ogni giorno di assenza dall'Ufficio dovuta a motivi diversi dalla fruizione di congedo ordinario.

L'indennità non competerà ove per il corrispondente periodo l'impiegato abbia riportato giudizio negativo e sarà ridotta del venti-



## LEGISLATURA IX — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONSISTENZA DEL PERSONALE REGIONALE ALLA DATA DEL 31.12.1985

PROSPETTO 12

PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO

QUALIFICHE	DOTAZIONE PREVISTA DALLA TAB. A DELLA L.R. 29.10.1985 N.41	PERSONALE IN SERVIZIO ALLA DATA DEL 31.12.1985
DIRETTORE REGIONALE	31	26
DIRIGENTE SUPERIORE	250	22
DIRIGENTE	700	634
ASSISTENTE	1000	1353
ASSISTENTE CONTABILE	420	222
STEMOGRAFO	6	22
STEMODATTILOGRAFO	60	47
OPERATORE-ARCHIVISTA	1100	888
DATTILOGRAFO	700	463
AGENTE TECNICO	600	422
COMMESSO	600	287
OPERAI	250	38
<b>TOTALE PERSONALE RUOLO AMMINISTRATIVO IN SERVIZIO</b>		<b>3.958</b>

## LEGISLATURA IX — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONSISTENZA DEL PERSONALE REGIONALE ALLA DATA DEL 31.12.1985PERSONALE DEI RUOLI TECNICI

AMMINISTRAZIONE	RUOLO TECNICO	DOTAZIONE PREVISTA DALLA CORRISPONDENTE TABELLA DELLA L.R. 41/85	PERSONALE IN SERVIZIO
Presidenza Regione	Ruolo Tecnico dell'Ufficio Legislativo e Legale	Tab. B della L.R. 41/85	
		Direttore	1
		Consigliere Superiore	8
		Consigliere	22
		Segretario	50
		<b>Totale</b>	<b>78</b>
Agricoltura	Ruolo Tecnico dell'Agricoltura	TAB. D della L.R. 41/85	
		Dirigente Superiore T. Agrario	38
		Dirigente T. Agrario	110
		Assistente T. Agrario	260
		<b>Totale</b>	<b>331</b>
Agricoltura	Ruolo Tecnico per la Assistenza e la divulgazione agricola	Tab. E della L.R. 41/85	
		Dirigente Tecnico Superiore	30
		Dirigente Tecnico	220
		Assistente Tecnico	300
		<b>Totale</b>	<b>166</b>
Bilancio	Ruolo Tecnico del Bilancio	Tab. C della L.R. 41/85	
		Direttore Regionale Tecnico	1
		Dirigente Superiore Tecnico	24
		Dirigente Tecnico	68
		Assistente	150
		<b>Totale</b>	<b>145</b>

LEGISLATURA IX — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONSISTENZA DEL PERSONALE REGIONALE ALLA DATA DEL 31.12.1985

PERSONALE DEI RUOLI TECNICI

DOTAZIONE PREVISTA DALLA CORRISPONDENTE  
TABELLA DELLA L.R. 41/85

MUNICIPALITÀ	RUOLO TECNICO	DOTAZIONE PREVISTA DALLA CORRISPONDENTE TABELLA DELLA L.R. 41/85	PERSONALE IN SERVIZIO	
Città di Verona	<u>Tab. F della L.R. 41/85</u>			
	Amministrazione Pubblica e Ambiente	Ruolo Tecnico dei LL.PP. e dell'Urbanistica		
		Ispettore Regionale Tecnico	2	1
		Dirigente Superiore I. Architetto	5	----
		Dirigente Superiore T. Ingegnere	20	----
		Dirigente Tecnico Architetto	16	10
	Città di Verona	Dirigente Tecnico Ingegnere	60	31
		Assistente Tecnico	85	46
		<b>Totale</b>		<b>88</b>
		Città di Verona	<u>Tab. G della L.R. 41/85</u>	
Ruoli Tecnici: Sanitario e Veterinario			Ispettore Regionale Sanitario	1
	QUADRO I			
	QUADRO II			
	Ruolo Tecnico Sanitario			
	Ispettore Superiore Sanitario		7	----
Città di Verona	Ispettore Sanitario		20	10
	Assistente Sanitario		14	6
	<b>Totale</b>			<b>19</b>
	QUADRO III			
	Ruolo Tecnico Veterinario			
Ispettore Superiore Veterinario	2	----		
Ispettore Veterinario	6	2		

LEGISLATURA IX — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONSISTENZA DEL PERSONALE REGIONALE ALLA DATA DEL 31.12.1985

3)

PERSONALE DEI RUOLI TECNICI

DOTAZIONE PREVISTA DALLA CORRISPONDENTE  
TABELLA DELLA L.R. 41/85

ATTUAZIONE

RUOLO TECNICO

PERSONALE IN SERVIZIO

**Ambiente e Beni Culturali e Ambientali**  
Ruolo Tecnico per la tutela dell'ambiente

Tab. II della L.R. 41/85

Dirigente Tecnico Meteorologo	1	1
Dirigente Tecnico Oceanografo	1	1
Dirigente Tecnico Biologo Marino	1	1
Dirigente Tecnico Chimico	4	3
Dirigente Tecnico Spicologo	1	1
Dirigente Tecnico Chimico Industriale	1	==
Dirigente T. Ingegnere Chimico	1	==
Dirigente T. Ingegnere Idraulico	5	3
Dirigente T. Ingegnere Sanitario	3	3
Dirigente Tecnico Geochimico	3	3
Dirigente Tecnico Geologo	3	3
Dirigente Tecnico Biologo	3	2
Dirigente Tecnico Medico-Igienista	3	3
Dirigente Tecnico Zoologo	1	==
Dirigente Tecnico Botanico	2	==
Assistente T. Perito-Chimico	3	2
Agente Tecnico Specializzato Fotografo	1	==
<b>Totale</b>		<b>28</b>

**Semi Rurali e Beni Culturali e Ambientali**  
Ruolo Tecnico dei Beni Culturali e Ambientali

Tab. I della l.r. 41/85

Dirigente Tecnico Superiore	25	43
Dirigente Tecnico	306	24
Esperto Laureato	20	73
Assistente Tecnico	642	105
Operatore Tecnico	379	295
Agente Tecnico - Custode, Guardia Notturna	1181	
<b>Totale</b>		<b>540</b>

LEGISLATURA IX — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PERSONALE DEI RUOLI TECNICI

PERSONALE DEI RUOLI TECNICI

DOTAZIONE PREVISTA DALLA CORRISPONDENTE  
TABELLA DELLA L.R. 41/85

RUOLO TECNICO

DOTAZIONE

PERSONALE IN SERVIZIO

Ministero Regionale Ruolo dei servizi speciali

Tab. L della L.R. 41/85

Ingegnere Meccanico	2	
Ingegnere Elettromeccanico	2	
Ingegnere Elettronico	2	posti da coprire
Architetto	2	
Interprete	5	
Assistente Sociale	5	

Ministero Regionale Ruolo del Corpo Regionale delle Foreste

Tab. M della L.R. 41/85

Dirigente Superiore T. Forestale	18	51
Dirigente Tecnico Forestale	80	103
Assistente Tecnico Forestale	160	29
Agente Tecnico Forestale	600	57
Sott'Ufficiale	200	329
Guardia	800	<u>563</u>

Ministero Regionale Ruolo del Corpo Regionale delle Miniere

Tab. N della L.R. 41/85

Ispettore Regionale Tecnico	1	==
Dirigente Superiore Tecnico	5	==
Dirigente Tecnico Ingegnere	16	13
Dirigente Tecnico Geologo	2	1
Dirigente Tecnico Geofisico	1	1
Assistente Tecnico	28	20
Agente Tecnico Specialista Laboratorio	2	2
		<b>Totale 37</b>

TOTALE PERSONALE RUOLI TECNICI IN SERVIZIO 1.599

LEGISLATURA IX — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L.R. 53/85

COMANDATI

Agricoltura e Foreste	D.P.R. 218/81	47
Lavori Pubblici	" 683/77	366
Sanità	" 256/85	138
Lavoro	" 76/81	1489
Beni Culturali	" 635-7/ 75	720
trasporti (in fase di definizione)	" 481-5/ 81	316

Totale

3076

PERSONALE PROVENIENTE DA ENTI DI ASSISTENZA SANITARIA - ART.7 L.R. 53/85

Presso Assessorato Sanità	222
Presso Assessorato Bilancio	60
Ufficio Accertamento Sconti Farmaceutici	37

Totale

319

PERSONALE TRASFERITO ART. 8 L.R. 53/85

Enti Soppressi	348
Opere Universitarie	733
Gioventù Italiana	7
Consorzi Istruzione Tecnica	7
Comandati presso Patronati Scolastici	90

\*\*\*\*\*

Totale 1185

L.R. 8/81

C O R S I S T I

In totale

2.504

In servizio presso Uffici Regionali

1.600

GIOVANI 285 E L.R. 37

In servizio presso Uffici Regionali

1.713



LEGISLATURA IX — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- RIEPILOGO GENERALE -

PERSONALE

{ DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 7/71 E SUCCESSIVE MODIFICHE

{ LEGGE REGIONALE 63/85

CORSISTI

GIOVANI 285 E L.R. 37

57

- TOTALE 5.957

- TOTALE 4.580

- TOTALE 2.600

- TOTALE 1.713

TOTALE 13.850

## LEGISLATURA IX — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PROSPETTO n. 13

- PERSONALE 1985 -

AMMINISTRAZIONE	STIPENDI	STRAORDINARI	MISSIONI	VARIE	TOTALI	NOTE (capitoli KRD, voce VARIE)
1) AGRICOLTURA	C 54.483.306.673 R 257.987.893	7.767.613.569 808.715.989	1.870.696.877 605.014.157	16.676.885 20.494.095	64.138.294.004 1.692.212.134	14016
2) PUBBLICA ISTRUZIONE	C 57.100.702.025 R 6.201.208.274	3.779.626.935 412.485.667	366.844.035 74.517.090	303.456.382 106.164.627	61.550.629.377 6.794.375.658	36014-36015- 36212
3) BILANCIO E FINANZE	C 7.240.709.405 R 17.562.235	1.478.221.532 11.456.765	43.949.505 7.229.040	-- --	8.762.880.442 36.268.040	
4) COOP. COMM. ART. PESCA	C 1.567.489.476 R 12.339.435	327.539.240 18.884.540	62.425.009 1.348.700	-- --	1.957.453.725 32.572.675	
5) ENTI LOCALI	C 11.222.896.256 R 3.703.298	1.809.496.211 94.160.761	128.018.595 11.745.120	-- --	13.160.411.062 109.609.179	
6) INDUSTRIA	C 3.372.400.090 R 2.612.815	504.957.909 29.396.782	133.985.502 19.025.789	-- --	4.011.343.501 51.035.386	

## LEGISLATURA IX — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

P. 205/1013

AMMINISTRAZIONE	STIPENDI	STRAORDINARI	MISSIONI	VARIE	TOTALI	NOTE (capitoli in voce (VARIE))
7) LAVORI PUBBLICI						
C	15.825.488.318	2.444.623.944	563.125.735	--	18.833.237.997	
R	326.630.585	169.657.641	69.282.085	--	565.570.311	
8) LAVORO E PREV. SOC.						
C	32.683.285.651	4.013.531.410	970.192.344	2.546.535	37.669.555.940	32012-32209
R	18.500.601	353.560.869	115.937.831	2.023.385	490.022.686	
9) SANITA'						
C	5.027.179.040	665.951.929	200.852.030	--	5.893.982.999	
R	722.815.819	5.007.810	23.287.725	--	751.111.354	
10) TERRITORIO E AMBIENTE						
C	3.430.215.186	638.109.983	92.697.785	--	4.161.022.954	
R	4.390.321	2.496.015	15.284.605	--	... 22.170.941	
11) TURISMO						
C	2.305.810.105	435.625.960	49.617.600	--	2.791.053.665	
R	--	60.335.410	28.542.115	--	88.877.525	
12) PRESIDENZA						
C	42.359.364.555	5.317.864.925	158.310.755	1.340.100.716	49.175.640.951	10307-10309-10332-10601-10812-10824-10858-10726-10803
R	782.088.508	1.479.417.294	5.766.335	861.259.278	3.128.531.415	
C	236.618.646.780	29.163.163.547	4.640.715.772	1.662.780.518	272.105.508.617	
R	8.349.859.784	3.445.575.543	976.980.592	989.941.385	13.762.357.304	

cinque per cento ove in tal senso, fuori dall'ipotesi di giudizio completamente negativo, si pronunzi il consiglio di direzione.

In proposito si rileva che i criteri posti a base del calcolo relativo all'ammontare di tale indennità, che sarà diversa per ciascun dipendente e da modificare al conseguimento di ogni aumento periodico, hanno reso ancora più complessa la già tortuosa e farraginoso normativa in materia di trattamento economico al personale, aumentando ulteriormente il costo amministrativo dei provvedimenti relativi, in connessione, appunto, alla personalizzazione della retribuzione.

Si rileva, ancora, che l'art. 75 delle Disposizioni transitorie e finali della l.n. 41, se da una parte ha eliminato la sperequazione creata dalla l.r. 145/1980, circa l'attribuzione dei benefici economici previsti dagli artt. 28, 29 e 30 della legge medesima, riconoscendoli anche al personale assunto dopo il 31 dicembre 1978, dall'altra, in ripetizione dello stesso errore in cui era già incorso il legislatore del 1980, ha limitato l'attribuzione dei benefici sopra indicati al personale in servizio fino al 1° novembre 1985, data di entrata in vigore della l.n. 41.

Occorrerà, pertanto, che venga eliminata ancora una volta la diversità di trattamento giuridico tra i dipendenti assunti prima della entrata in vigore della l.r. n. 41 ed i dipendenti assunti, invece, successivamente.

Di seguito si elencano, con i relativi riferimenti normativi,

i capitoli di spesa sui quali gravano compensi di carattere non generale, quantificando la spesa e il numero dei dipendenti interessati alla percezione di ciascuna voce retributiva.

- cap.14016 (stanziamento f 95.000.000). Indennità mensile al personale con qualifica di agente tecnico che esplica mansioni di capo vivaista e capo operaio e che non fruisce di mezzo di trasporto della pubblica Amministrazione. (leggi regionali 30/1974, 145/1980 e 41/1985).

I dipendenti interessati a tale indennità sono stati 30 e risultano pagate f 16.474.400.

- cap.10307 (stanziamento f 60.000.000). Indennità giornaliera al personale in servizio presso i centri meccanografici (legge reg.n.30/1974 e 41/1985).

Sono interessati a tale indennità 70 dipendenti così suddivisi per Amministrazione: Presidenza n.12, Bilancio n.40, Lavori Pubblici n.8, Agricoltura n.2, Enti Locali n.8.

La spesa per il 1985 è ammontata a f 15.616.970.

- cap.10309 (stanziamento f 220.000.000). Indennità di guida al personale addetto alla conduzione di autoveicoli regionali (leggi reg.li n.7/1971, n.30/1974,n.145/1980 e 41/85).

Hanno beneficiato di tali indennità n.169 dipendenti per una spesa complessiva di f 33.169.850.

- cap, 10310 (stanziamento f 90.000.000). Indennità da corrispondere ai

centralinisti ciechi (1.41/1985).

I dipendenti beneficiari sono stati 38, per una spesa complessiva di f 7.545.095.

- cap.14009 (stanziamento f 5.900.000.000). Indennità mensile per servizio di istituto da corrispondere al personale del Corpo forestale della Regione (leggi 1054/70, 628/73, 284/1977, 34/84 e 69/84; leggi reg. li 24/1972, 83/1980 e 41/85).

I dipendenti interessati a tali indennità sono 543 così suddivisi per qualifica: 52 dirigenti tecnici forestali, 57 marescialli e brigadieri, 328 guardie forestali, 106 assistenti.

La relativa spesa è ammontata a f 1.303.120.520.

Con l'art.42 della l.r.41/85 è stata istituita l'indennità mensile pensionabile in sostituzione dell'indennità per servizio d'istituto.

La medesima indennità è stata estesa, nella misura del 60%, al personale di supporto del Corpo forestale (assistenti tecnici forestali e agenti tecnici forestali).

- cap.14021 (stanziamento f 290.000.000). Indennità mensile per servizio di istituto da corrispondere al personale degli agenti venatori (legge n.37/81).

Lo stanziamento continua ad essere riportato in bilancio, malgrado che la Sezione del Controllo fin dal 1983 abbia ricusato il visto e la registrazione del decreto di concessione della suddetta indennità.

- cap.36014 (stanziamento f 400.000.000). Indennità di guardia notturna e

indennità di rischio al personale di ruolo dello Stato comandato presso gli uffici trasferiti alla Regione (D.P.R.146/1975 e 310/1981).

Il personale interessato presta servizio presso l'Amministrazione dei Beni Culturali ed esplica funzioni di custodia.

Nel 1985 la spesa è ammontata a f 186.128.117.

Circa i vantaggi extra-retribuzione fruiti dal personale della Amministrazione si osserva che l'art.8 della legge 23.1.1962,n.2,autorizza il fondo di quiescenza e previdenza a stipulare,a richiesta degli interessati,polizze di assicurazione sulla vita a favore del personale della Regione,ai fini dell'estinzione,in caso di decesso,degli oneri derivanti dalle obbligazioni contratte con l'Amministrazione regionale o con altri Enti, e comunque da essa garantiti,in attuazione del D.L.P.18.4.1951,n.20 e successive modifiche.

Il premio grava per il 50% sul Fondo,mentre la restante parte viene trattata sullo stipendio o pensione.

A carico degli stanziamenti del cap.10656 (quota a carico della Regione) e del cap.10803 (anticipazione della quota a carico del personale)sono state spese rispettivamente f 2.625.810 e f 2.649.915.

Inoltre,sul cap.10624 è previsto uno stanziamento di f 400.000.000 per le agevolazioni in materia di trasporti in favore del personale dell'Amministrazione regionale e delle loro famiglie.

La relativa spesa è ammontata a f 330.418.955.

Con decreto del 30.1.1985 è stato approvato il consueto programma assistenziale per il quale è stata stanziata la somma di f 1.250.000.000 così ripartita:

- ricovero educazione ed istruzione orfani	20.000.000
- borse di studio	349.000.000
- assegni di natalità nuzialità e lutto	246.000.000
- attività culturali e ricreative	180.000.000
- contributi a cooperative di consumo	340.000.000
- assegni di istruzione per handicappati	15.000.000

I contributi per l'istruzione vanno, da un minimo di 300.000 lire per la frequenza di scuole medie, ad un massimo di lire 750.000 per gli iscritti ad Università distanti oltre 50 Km dalla località di residenza.

Gli importi delle borse di studio sono compresi tra le 300.000 e le 900.000 lire.

L'assegno di natalità ammonta a f 200.000 e quello di nuzialità a 500.000 lire; quello di lutto varia secondo se sia deceduto l'ex dipendente o un suo familiare.

I contributi per attività ricreative e culturali sono erogati per la maggior parte ad associazioni e circoli ricreativi.

Per lo svolgimento di iniziative turistiche è stata prevista la spesa di f 80.000.000, mentre i dipendenti pensionati e familiari di primo grado possono ottenere un contributo per l'acquisto di una tessera valida per la concessione di sconti nelle sale cinematografiche.



### 3.1.5 - PERSONALE IN QUIESCENZA

Nel corso del 1985 l'incremento dei dipendenti regionali collocati in pensione è rimasto nella linea di tendenza dell'anno precedente, risultando sostanzialmente in limiti che, se non sono ancora fisiologici, sono pur sempre contenuti, tenuto conto di una legislazione estremamente favorevole per il personale in quiescenza.

Il numero dei nuovi pensionati, infatti, è risultato di 262 rispetto a 246 nell'anno precedente, quantità ben lontana dalle cifre degli anni 1982 e 1983, allorchè si registrarono punte di 443 e 483 nuovi pensionati.

E' da evidenziare che dei 262 nuovi pensionati i dimissionari sono 193 (il 7% in più dell'anno precedente), mentre i collocati a riposo per limiti di età sono passati da 40 a 69, con un incremento del 72%.

Ciò lascerebbe ben sperare in un consolidarsi della tendenza a rimanere in servizio fino al limite massimo di età, con benefici molteplici sia per l'erario regionale che per l'efficienza dell'amministrazione.

E' prevedibile che nei prossimi anni si verificherà un aumento dei collocamenti a riposo, sia perchè sarà possibile godere dei benefici connessi al contratto triennale 1985-87, sia perchè molti dei dipendenti provenienti dallo Stato e dagli enti soppressi, una volta inquadrati nei ruoli regionali, saranno attratti dalla possibilità di usufruire di un trattamento di quiescenza di gran lunga più favorevole di quello vigente nelle Amministrazioni di provenienza.

In ogni caso appare opportuno segnalare che il numero totale dei pensionati ora ascende a 5.000 unità, che è una quantità sproporzionata rispetto al numero dei dipendenti in servizio.

La spesa complessiva é ammontata per trattamenti di pensione a lire 101.263.720.800, per assegni vitalizi a lire 1.960.769.800 e per indennità di buonauscita a lire 14.320.474.010.

Nell'allegato prospetto *14*, sono indicate le spese sostenute per il personale in quiescenza, sia in conto competenza che in conto residui, distinte per capitoli di bilancio.

## LEGISLATURA IX — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PROSPETTO 1/4

## Riepilogo delle spese per il personale in quiescenza. 1985

Capitolo	C. Competenza	C. Residui	Stanziam. 1985	Residui al 31.12.84
10322	24.266.555	1.928.000	130.000.000	95.895.315
10325	90.377.496.420	11.971.705.935	140.500.000.000	21.578.719.135
10326	112.743.570	30.764.600	120.000.000	37.937.320
10327	1.786.572.975	193.401.700	2.500.000.000	429.307.151
10328	8.693.140.260	4.888.076.550	21.000.000.000	5.337.142.250
<b>Totale</b>	<b>100.954.219.780</b>	<b>17.085.876.785</b>	<b>164.250.000.000</b>	<b>27.479.001.171</b>

Appare opportuno segnalare una questione riguardante il trattamento di previdenza da applicare al personale, proveniente dai soppressi enti per l'Addestramento professionale ENALC e INAPLI.

Per tale personale la legge reg. 2 agosto 1982, n. 76, ha previsto il ricongiungimento, ai fini di previdenza, dei servizi di ruolo resi presso gli enti di provenienza, senza onere di riscatto, previo recupero dell'indennità di anzianità dovuta dagli enti medesimi.

Poichè i predetti enti durante la loro attività non hanno predisposto propri ruoli per l'inquadramento del personale, si è ritenuto che l'assunzione a tempo indeterminato dei dipendenti equivalesse, ai fini dell'applicazione della normativa attinente alla quiescenza e alla previdenza, all'inquadramento in ruolo.

In sede di liquidazione del trattamento di buonuscita, l'Ufficio di controllo, ai fini del recupero della quota di trattamento a carico degli enti di provenienza, ha chiesto di dare dimostrazione della iscrizione dei dipendenti ai rispettivi fondi di previdenza.

L'Amministrazione, evidentemente per difficoltà incontrate nella acquisizione di dati e documenti presso gli Enti interessati, ha risposto solo dopo l'emanazione della L.R. 29/10/1985, n. 41, affermando di non ritenere più necessario l'accertamento richiesto, alla luce delle disposizioni contenute negli artt. 76 e 78.

E' stato però osservato che proprio l'art. 78, nel sancire l'equiparazione del servizio prestato a tempo indeterminato al servizio di ruolo, se coperto dalla relativa assicurazione, ha in pratica subordinato la valutazione dell'accertamento dell'effettivo versamento dei contributi, giustificando ancor più la originaria richiesta di accertamento da parte dell'Ufficio di controllo.

Altra questione ha riguardato la valutazione, ai fini del trattamento pensionistico regionale, dei servizi militari, che hanno già dato luogo a un trattamento privilegiato ordinario a carico dello Stato per infermità contratte durante i servizi stessi.

Al riguardo, le disposizioni contenute del D.P.R. 29.12.83, n.1092, non consentono la valutazione di un medesimo servizio ai fini di due distinti trattamenti di quiescenza. Nell'ambito di tale normativa, infatti è possibile il cumulo di una pensione privilegiata con un trattamento di attività, solo se quest'ultimo è derivante dalla valutazione di servizi diversi da quelli che hanno dato luogo in precedenza alla pensione di privilegio.

In caso contrario, è possibile optare per la ricongiunzione di servizi resi tra enti diversi, ma sono da applicare le disposizioni contenute nel titolo VII del D.P.R. 1092, le quali comportano la refusione del trattamento privilegiato già liquidato.

L'esattezza di tale procedimento è stata anche confermata da una deliberazione della Sezione centrale di controllo, dalle cui motivazioni si desume che, senza l'osservanza dei criteri che presiedono alla ricongiunzione, si incorrerebbe nel divieto di doppia valutazione di uno stesso servizio, in violazione del principio generale secondo il quale, ai fini pensionistici, il servizio già valutato non può essere considerato una seconda volta.

### 3.2 - PRESIDENZA DELLA REGIONE

#### 3.2.1 - Attività istituzionale

Un'attività molto rilevante, dal punto di vista finanziario, è quella dei trasferimenti di fondi sia nell'ambito delle spese correnti, sia nell'ambito delle spese in conto capitale.

Nell'esercizio 1985 su un totale complessivo di stanziamenti di bilancio, assegnati alla Presidenza della Regione, di lire 1.564 miliardi (783 per spese correnti e 781 per spese in conto capitale) sono stati destinati ai trasferimenti 1.049 miliardi (67,07 per cento), di cui 388 per le spese del titolo I e 661 per quelle del titolo II.

Nel comparto di tali categorie di spesa (categoria IV e categoria XI) assumono assoluta prevalenza le somme trasferite ai Comuni dell'Isola per le funzioni loro attribuite, in materia di servizi e investimenti, dalla legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1. I fondi per servizi ammontano a lire 300 miliardi, corrispondenti al 77,33 per cento del totale dei trasferimenti delle spese correnti (388 miliardi), mentre i fondi per investimenti ascendono a lire 530 miliardi, pari all'80,19 per cento delle somme trasferite in conto capitale (lire 661 miliardi).

I dati sopra riportati, raffrontati con quelli omologhi dell'esercizio precedente (lire 231 miliardi per servizi e 290 miliardi per investimenti), evidenziano, complessivamente, un incremento del 59,30 per cento.

Se poi il raffronto si estende, da un lato, alle risultanze dell'esercizio 1983 e, dall'altro, alle previsioni del bilancio relativo al 1986, appare con molta evidenza un dato assai significativo: nell'intervallo 1983-1986 la lievitazione maggiore è stata registrata nei trasferi-

## LEGISLATURA IX — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

menti per investimenti. Il che consente di formulare - a livello di stanziamenti - una notazione positiva, atteso che la ripartizione tra spese correnti e spese in conto capitale risulta in linea con gli indirizzi generali secondo i quali, in periodi caratterizzati da un notevole tasso di inflazione, vanno privilegiate le spese per investimento rispetto a quelle di funzionamento.

Fondi trasferiti ai comuni dal 1983 (in miliardi).

Esercizi	Fondo servizi		Fondo investimenti		Totali	Indici sui totali
	Importo	%	Importo	%		
1983	153	47,36	170	52,64	323	100,00
1984	231	44,33	290	55,67	521	161,30
1985	300	36,15	530	63,85	830	256,96
1986 (1)	305	36,53	530	63,47	835	258,51
<b>Totali</b>	<b>989</b>		<b>1.520</b>		<b>2.509</b>	

(1) Previsioni iniziali

Passando alle fasi dell'impegno e del pagamento, è da evidenziare che, per il fondo servizi, sullo stanziamento di lire 300 miliardi sono stati assunti impegni per circa 285 miliardi, i quali sono stati ripartiti ai Comuni in conformità ai criteri fissati dall'art. 19 della legge regionale n. 1/1979 (condizioni socio-economiche, popolazione e superficie); i relativi pagamenti hanno avuto luogo nel mese di maggio. Di conseguenza - se si tiene conto che, ai sensi dell'art. 35 della citata l.r. n. 1, i fondi destinati ai servizi avrebbero dovuto essere versati con somministrazioni trimestrali anticipate - il ritardo con cui sono state pagate le prime due trimestralità, è stato, in effetti, compensato con l'anticipato versamento delle seconde due rate.

La differenza di lire 15 miliardi, di cui 3 destinati, ai sensi dell'art. 10 bis della l.r. 6 giugno 1980, n. 55. (introdotto dall'art. 13 della l.r. 6/6/1984, n. 38), all'assistenza degli anziani, è stata accantonata, essendo riservata al Presidente della Regione la discrezionalità di provvedere ad assegnazioni straordinarie, per particolari situazioni.

Tali accantonamenti sono stati successivamente impegnati; ma i pagamenti alla chiusura dell'esercizio non erano stati ancora effettuati.

Per il fondo investimenti (lire 530 miliardi) sono stati impegnati 480 miliardi, ripartiti e pagati entro il 31 dicembre 1985. La rimanente disponibilità (50 miliardi) è stata accantonata per essere destinata, quanto a lire 15 miliardi ai fondi riservati al Presidente della Regione per assegnazioni straordinarie; quanto a lire 5 miliardi al Comune di Lipari per opere di elettrificazione da realizzare nelle isole di Alicudi e Filicudi e quanto a lire 30 miliardi ai Comuni per la realizzazione di pro-



getti specifici di verde attrezzato e parcheggi.

In ordine alle somme accantonate, sia del fondo servizi, che per investimenti, questa Corte aveva manifestato delle perplessità sulla legittimità di tali accantonamenti, sia perchè non espressamente previsti dalla legge, sia perchè i decreti di impegno e di assegnazione non contenevano sufficienti elementi sui parametri di riparto. Al riguardo è stato rilevato che per quanto l'elenco dei presupposti di ripartizione, contenuto nel 2° comma dell'art. 19 della legge (condizioni socio-economiche, popolazione e superficie di ciascun comune), non sia tassativo, è comunque da ritenere che altre (e diverse) condizioni possano essere aggiuntive e non mai sostitutive di quelle espressamente previste dalla legge.

I motivi dell'osservazione sono stati, però, superati a seguito di esaurienti chiarimenti forniti dall'Amministrazione.

Tuttavia, non sembra superfluo auspicare che, per l'avvenire, eventuali analoghi accantonamenti siano limitati ai Comuni - da individuare all'atto della ripartizione dei fondi - le cui particolari situazioni, che danno luogo ad assegnazioni straordinarie, siano rese ostensive ed adeguatamente motivate e quantificate. Ciò, ovviamente, semprechè non sia possibile far fronte a tali esigenze con le normali assegnazioni, ponendo, in sede di riparto, oculate direttive e vincoli di destinazione delle somme trasferite, nei limiti fissati dal 3° comma del citato art. 19.

Quanto alla gestione dei fondi di che trattasi, affidata ai Comuni, sfugge ovviamente a questa Corte ogni utile elemento di valutazione, così come non è, del pari, dato di conoscere se i Comuni provvedano, in osservanza al 4° comma dell'art. 19, all'approvazione del programma annuale per l'u-

## LEGISLATURA IX — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

utilizzo delle somme loro assegnate e se, e in qualche misura, tali programmi vengono realizzati.

Altra attività della Presidenza della Regione di notevole rilievo, sia dal punto di vista finanziario, sia per la valenza sociale, è quella svolta a sostegno dell'occupazione giovanile, relativamente alla quale si aggiornano i dati degli esercizi precedenti con le somme complessivamente impegnate nel corso dell'esercizio finanziario 1985 (gli importi, come per gli anni precedenti, sono comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione):

(milioni in lire)

	correnti	c/capitale	totali	indici sui totali
1978	13.960	-	13.960	100
1979	35.385	9.381	44.766	320,7
1980	76.303	6.269	82.572	591,5
1981	103.676	9.026	112.702	807,3
1982	146.093	56.684	202.777	1.452,6
1983	210.377	25.490	235.867	1.689,6
1984	173.757	3.380	177.137	1.268,9
1985	159.341 (1)	121.528 (2)	280.869	2.011,9
	<u>918.892</u>	<u>231.758</u>	<u>1.150.650</u>	

(1) Tale importo è stato determinato dal totale degli impegni assunti sulla competenza dei capitoli 10339, 10762, 10738 e 10749.

(2) Tale importo è stato determinato dal totale degli impegni assunti sulla competenza dei capitoli 50466 e 50602.

Nella precedente relazione sono stati evidenziati i motivi della contrazione (17%) registratasi nella spesa corrente relativa al 1984, connesso con la legge 16 maggio 1984, n. 138, in base alla quale dal 1° gennaio 1984 il trattamento economico dei giovan. occupati presso gli enti locali avrebbe dovuto essere rimborsato dallo Stato. direttamente a ciascun ente interessato. Il che, però, ha comportato che - avendo la Regione sospeso i pagamenti e non avendo a ciò provveduto lo Stato - i giovani, utilizzati presso gli enti che non sono stati in grado di anticipare le somme necessarie, sono rimasti per qualche tempo privi di retribuzione. Allora, ad attenuare, in via provvisoria, gli evidenti disagi, è intervenuta la l.r. 11/1/1985, n. 15 che - nelle more dell'emanazione di norme organiche di recepimento della legge 138 - ha autorizzato l'Amministrazione regionale ad anticipare agli enti locali, per l'esercizio 1984 e fino al 1° giugno 1985, le somme occorrenti per il pagamento delle retribuzioni; con l'obbligo, da parte dell'ente locale, di restituire alla Regione, entro trenta giorni dalla disponibilità delle assegnazioni statali, quanto dalla stessa erogato a titolo di acconto.

Scaduto, però, il termine del 1° giugno 1985, senza che la Regione avesse provveduto ad emanare le predette norme di recepimento, è venuta a determinarsi una nuova interruzione nell'erogazione degli emolumenti.

A ripristinare il pagamento delle retribuzioni è intervenuta la l.r. 25 ottobre 1985, n. 39, che prevede, tra l'altro, la concessione - su domanda - di "anticipazioni alle province, ai comuni e alle comunità montane per le occorrenze finanziarie relative al pagamento di emolumenti" (art. 11 - u.c.) a tutto il personale in servizio presso ciascun ente, in-

dipendentemente dalla circostanza che l'assunzione abbia avuto luogo ai sensi della legge 285, ovvero in applicazione della legge regionale n. 37/1978.

Successivamente la Regione - essendo venuta a conoscenza che lo Stato ha rimborsato agli enti interessati le retribuzioni dei giovani avviati ai sensi della legge n. 285 - ha accolto le richieste limitatamente alle anticipazioni relative al trattamento economico dei giovani assunti in applicazione della legge regionale n. 37, invitando, nel contempo, gli enti stessi a rimborsare le anticipazioni regionali destinate ai giovani della legge n. 285, per i quali lo Stato ha fatto pervenire le proprie assegnazioni.

Ciò premesso, può fondatamente ritenersi che la ulteriore flessione della spesa corrente (8,30%), registrata nel 1985, sia da ascrivere alla cessazione di quella parte di pagamenti assunta a carico dello Stato.

Per quanto concerne la definitiva sistemazione del personale risultato idoneo agli esami di cui alla legge regionale 2 dicembre 1980, n. 125, nonché del personale di cui all'art. 5 della legge regionale 30 gennaio 1981, n. 8 (c.d. corsisti), la citata legge 25 ottobre 1985, n. 39, rappresenta il momento conclusivo dell'intera vicenda in materia di occupazione giovanile in Sicilia.

I punti cardine di tale legge sono riscontrabili nelle norme che dispongono, nei riguardi dei giovani sopra menzionati, l'immissione nei ruoli, nei limiti dei posti disponibili, dell'ente presso cui prestano servizio (art. 1); l'istituzione di un "contingente unico regionale", costituito da coloro che hanno conseguito l'idoneità, ai quali è riservato, su do-

manda, il 75% dei posti che - dopo l'inquadramento di cui sopra - risultino, eventualmente, vacanti (art. 2); il censimento della disponibilità dei posti negli organici dei vari enti (art. 3); il collocamento in soprannumero ove manchino<sup>i</sup> posti disponibili nell'organico degli enti presso i quali prestano servizio (art. 5); la mobilità, che consente - in relazione ad effettive esigenze funzionali dei singoli enti - il trasferimento del personale soprannumerario nei ruoli organici dell'ente ricevente, ovvero anche in soprannumero, in misura comunque non superiore al 30% delle rispettive dotazioni organiche (art. 6).

La legge stabilisce, altresì, che, una volta attuata la definitiva sistemazione, al personale venga attribuito, con decorrenza 1° giugno 1985, il trattamento giuridico ed economico previsto per gli impiegati dell'ente presso il quale è stato definitivamente inquadrato.

Come si può evincere dalla esposizione che precede, momento essenziale, ai fini attuativi della legge, è il censimento delle disponibilità dei posti in organico. Tale censimento ha incontrato non poche remore connesse con il fatto che la quasi totalità degli enti locali non ha ancora applicato la particolare normativa a favore dei propri dipendenti.

Risulta, infatti, che molti di tali enti non hanno dato attuazione al D.P.R. 25 giugno 1983, n. 347, recante "Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 29 aprile 1983 per il personale dipendente dagli enti locali" ed, in particolare, non hanno espletato le procedure degli artt. 40 e 41, che prevedono, rispettivamente, l'attribuzione delle qualifiche funzionali e dirigenziali e il riequilibrio tra anzianità economica e anzianità giuridica.

Numerosi casi, però, sono stati risolti facendo ricorso all'attività ispettiva e sostitutiva della Presidenza della Regione, la quale sta provvedendo a riassumere i dati di cui è in possesso per pubblicarli nella Gazzetta Ufficiale, così come previsto dall'art. 3 della legge n. 39.

Tuttavia, fino a quando non sarà definitivamente inquadrato nei ruoli organici (eventualmente in soprannumero), il personale continuerà ad essere amministrato dagli enti presso i quali tuttora presta servizio.

Sempre in materia di occupazione giovanile, le spese in conto capitale - che fino all'esercizio precedente costituivano appena il 12,67% delle spese complessivamente sostenute per le giovani leve (lire 110.230 milioni su un totale di 869.781) - nell'esercizio 1985 hanno fatto registrare un notevolissimo incremento, passando da lire 3.380 milioni (esercizio 1984) a lire 121.528 milioni (di cui 100.000 milioni stanziati con legge di bilancio e 21.528 reiscritte quali somme precedentemente eliminate dai residui passivi per perenzione amministrativa).

Parte di tale somma (lire 33.479 milioni) è stata impegnata per la concessione a cooperative giovanili di contributi relativi ai progetti approvati e finanziati nel corso dell'esercizio 1985, mentre la differenza è stata conservata tra i residui per essere destinata al finanziamento di progetti in corso di approvazione.

Come si può agevolmente rilevare dai prospetti nn. 14 bis e 14 ter, nel periodo 1980-1985 sono stati approvati 115 progetti per un costo complessivo di lire 117.139 milioni, il cui finanziamento è stato coperto, per lire 71.342 milioni, con contributi e, per lire 45.797 milioni, con mutui a tasso agevolato; sono stati concessi, inoltre, crediti di eserci-

LEGISLATURA IX — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PROSPETTO IN NUMERO DI PROGETTI APPROVATI E FINANZIATI AI SENSI DEGLI ARTT. 10 E 13 DELLA LEGGE REGIONALE 18/8/1978, N. 37 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

ENUNCIZIO	S E T T O R E																																									
	AMBITO REGIONALE						AMBITO PROVINCIALE						AMBITO COMUNALE						AMBITO INTERCOMUNALE						AMBITO REGIONALE E SERVIZI VARI						TOTALE											
	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6						
1000	1	000	225	17	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1001	5	2.026	1.182	90	59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1002	3	1.600	509	41	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1003	11	7.146	3.061	120	81	3	1.065	1.509	39	86	1	86	79	12	13	1	1.228	606	21	88	8	6	2.752	2.006	131	35	24	12.762	8.291	309	68	-	-	11.425	200	73	-	-	-			
1004	13	11.075	5.262	176	84	1	1.020	841	18	103	2	133	2	133	2	1.783	1.012	50	55	5	5	3.082	3.233	129	58	24	17.791	11.425	200	73	-	-	11.425	200	73	-	-	-				
1005	29	15.271	6.591	229	96	4	3.794	3.174	181	36	2	675	795	13	331	6	5.075	3.572	118	81	14	14	7.544	8.258	171	82	46	33.679	22.282	711	78	-	-	33.679	22.282	711	78	-	-			
TOTALE	53	38.016	18.109	687	304	8	6.577	5.524	238	51	8	2.615	2.277	93	58	12	9.568	5.598	213	79	24	24	16.108	15.518	523	58	115	71.262	45.797	1.774	67	-	-	71.262	45.797	1.774	67	-	-			

- 1) Numero progetti
- 2) Importo autorizzati (in milioni)
- 3) Importo autorizzato (in milioni)
- 4) Importo autorizzato (in milioni)
- 5) Importo autorizzato (in milioni)

## LEGISLATURA IX — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PROSPETTO 14 bis - PROGETTI APPROVATI, AI SENSI DELLA L.R. n. 37/1978, DAL 1980 AL 1985

Indice della distribuzione per settori.

Settore	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Agricolo	46,08	54,13	37,07	38,10	84
Servizi	29,58	19,88	33,88	30,35	56
Turistico	10,44	13,39	12,12	12,35	70
Industriale	6,95	9,22	12,06	13,80	51
Artigianale	6,95	3,38	4,87	5,40	50
	100,-	100,-	100,-	100,-	

(1) % numero progetti

(2) % contributi

(3) % mutui

(4) % unità occupate

(5) costo unitario medio occupazionale



zio per lire 5.928 milioni per far fronte ai costi di gestione dei primi anni di attività.

I progetti di cui sopra prevedono l'occupazione di 1.724 unità lavorative con un costo unitario medio occupazionale di lire 67 milioni.

I dati relativi al 1985 evidenziano che, nel corso di tale esercizio, sono stati approvati 46 progetti che, raffrontati con quelli dell'intero periodo 1980-1985 (n. 115), rappresentano: il 40 per cento del totale delle iniziative approvate; il 46,92% dell'importo dei contributi concessi; il 48,80% dei mutui a tasso agevolato; il 41,24% delle nuove unità occupate, il cui costo medio occupazionale è di lire 78 milioni. Tale costo medio si discosta di undici milioni dalla media del seennio (67 milioni) e lo scarto si ritiene sia da attribuire, prevalentemente, al fatto che il maggior numero dei progetti, approvati nel 1985 attiene al settore agricolo (20 su 46), il cui costo medio occupazionale (96 milioni) è notevolmente più alto di quello degli altri settori.

In ordine alla realizzazione delle iniziative sopra menzionate è da evidenziare che, soltanto due di esse non sono andate a buon fine, tanto è vero che i decreti di approvazione sono stati revocati, mentre 24 sono state già collaudate positivamente e si ha notizia che sono avviate con buone prospettive gestionali e i risultati conseguiti sembra confermano il sussistere dei presupposti per sperare in una futura e duratura attività economicamente valida.

### 3.3. - ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

#### 3.3.1 - Considerazioni generali

Continua ad essere vivamente sentita l'esigenza di una sollecita revisione della legislazione agraria.

Nel marzo 1979 era stata istituita una commissione di studio con l'incarico di procedere con urgenza alla individuazione di notizie, dati ed elementi al fine di provvedere al riordino della normativa regionale concernente il settore agricolo, ma detta commissione, alla scadenza assegnata, non riuscì ad espletare i suoi compiti. Ricostituita con decreto del 15 maggio 1981, "ai fini di una pronta realizzazione della revisione e del coordinamento normativo in materia di agricoltura", non ha finora svolto alcuna attività, anzi pare che non si sia mai riunita.

Ha, invece, iniziato la propria attività il "gruppo di supporto tecnico", istituito con la legge 3/1/1985, n. 7: composto da funzionari pubblici ed esperti in materie economiche, agrarie, giuridiche, amministrative e tecniche, esso opera alle dirette dipendenze dell'Assessore e svolge compiti di consulenza, indagine, studio e predisposizione di lavori preparatori ed elaborati.

Invero, nell'ultimo scorcio della legislatura sono state emanate delle leggi particolarmente rilevanti ed è auspicabile che la nuova Assemblea regionale possa al più presto procedere al varo di un complesso di leggi organiche, che interessino tutti i comparti produttivi e in special modo la commercializzazione.

Come evidenziato in un'intervista (1) dall'Assessore all'Agricoltura, On.le LO GIUDICE, occorre "abbandonare la politica agricola fondata sul vecchio modello del sostegno, dell'intervento a favore dell'agricoltura come semplice assistenza" ed "individuare invece una nuova qualità dell'intervento regionale, destinando le risorse per obiettivi reali dell'agricoltura, per provocare nuova produttività, nuovi redditi, una nuova condizione nel settore agricolo".

I problemi sono noti, come pure le possibili soluzioni, e, pertanto, è auspicabile che, nella prossima legislatura, si affermi con decisione la volontà politica di portare avanti il nuovo modello di sviluppo agricolo, superando tutte le forme di dispersione, gli interventi improduttivi e di pura assistenza.

In atto, parte della produzione agrumicola viene ritirata dall'AIMA per essere distrutta; gran parte di quella vinicola viene inviata alla distillazione; importanti comparti sopravvivono solo per l'esistenza degli aiuti comunitari; la zootecnia, malgrado la pregevole attività di assistenza tecnica svolta dall'Associazione Regionale Allevatori, si trova in una situazione di profonda crisi.

Per assicurare la sopravvivenza e lo sviluppo dell'agricoltura siciliana (2) appare, pertanto, indispensabile una modifica della politica

---

(1) L'Ora, 28/5/1986

(2) L'agricoltura costituisce tuttora una delle maggiori fonti di lavoro. Dalle rilevazioni ISTAT dell'ottobre 1985 è risultato che i lavorato-

comunitaria, dimostratasi finora non eccessivamente favorevole nei confronti delle produzioni mediterranee, specialmente in sede di determinazione dei prezzi agricoli.

Gli interventi regionali, dal loro canto, dovrebbero essere indirizzati al miglioramento della qualità dei prodotti, alla creazione di infrastrutture che possano consentire la riduzione dei costi, all'istituzione di una efficiente rete di commercializzazione, in atto carente.

L'urgente necessità della revisione della legislazione e di un potenziamento della struttura organizzativa dell'Assessorato viene evidenziata dalla modesta capacità di spesa: a fronte di uno stanziamento nel bilancio 1985 per spese in conto capitale di lire 1.746.033.476.224, i pagamenti sono ammontati a sole lire 141.965.332.388 (l'8,13%); una somma ancora maggiore (lire 147.249.444.564) ha addirittura costituito economia.

Le seguenti leggi, approvate nel 1985, hanno introdotto nel procedimento amministrativo l'intervento della Commissione legislativa, sulla cui conformità ai principi costituzionali sono stati avanzati fondati dubbi:

---

ri agricoli erano aumentati di quasi quindicimila unità rispetto alla media del 1984 (+ 5,1 in percentuale anche rispetto all'ottobre dell'anno precedente).

Nello stesso periodo i lavoratori dell'industria erano diminuiti del 4,3 per cento e quelli del terziario del 3,9 per cento (Avvisatore del 16/4/1986).

- legge 3/1/1985, n. 7: Programmi da trasmettere al FEOGA (art. 6); direttive operative sulla base delle quali saranno predisposti i programmi d'intervento di cui all'art. 7, nonchè i piani annuali delle iniziative ammissibili a finanziamento; programma di utilizzazione delle somme stanziante all'art. 9:
  
- legge 26/7/1985, n. 25: piano di viabilità rurale, programma di costruzione e riattamento di strade vicinali e interpoderali; programma per l'elettrificazione rurale.

Ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 27/7/1985, n. 24, l'Assessore dovrà comunicare alla competente Commissione legislativa i criteri adottati ed il programma delle opere attinenti agli interventi necessari al ripristino delle opere pubbliche di bonifica e delle viabilità rurali danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche.

La ricerca e la sperimentazione in agricoltura sono in gran parte affidate alle Università di Palermo e di Catania cui, anche attraverso le "Unità polivalenti", sono stati assegnati ingenti stanziamenti.

Le Università, benchè convenzionalmente impegnate fin dal 1975 alla realizzazione delle "Carte vocazionali", non vi hanno provveduto, per cui l'Assessorato per l'Agricoltura, anche su sollecitazione di questa Corte, ha chiesto la restituzione degli interessi maturati sulle somme già assegnate e non utilizzate.

Tali somme, nonchè l'ulteriore disponibilità di circa 3.000 milioni, potranno essere utilizzate, ai sensi della l.r. n. 50/1984, per la reda-

zione della "Carta delle utilizzazioni agricole e forestali dei suoli siciliani", la cui utilità, però, sarà ancora minore, in quanto, a seguito delle modifiche apportate con l.r. 43/1985, essa dovrà limitarsi alla descrizione della situazione attuale, senza alcuna indicazione sulle "capacità d'uso" dei suoli siciliani.

Attività di ricerca e sperimentazione sono chiamati a svolgere anche organismi regionali, quali l'Istituto sperimentale zootecnico, l'Istituto zooprofilattico, l'Istituto incremento ippico, il Vivaio governativo di viti americane, la Stazione di granicoltura di Caltagirone, l'Istituto regionale vite e vino.

Si tratta, comunque, di attività attinenti a settori delimitati dai compiti istituzionali di ciascun organismo, per cui appare interessante la recente proposta dell'Assessore all'Agricoltura relativa all'istituzione di un'Agenzia per il servizio all'agricoltura, la sperimentazione, la ricerca applicata, l'assistenza tecnica, le informazioni di mercato, le informazioni statistiche.

Essa dovrebbe realizzare una sede nella quale istituzioni pubbliche dello Stato, il Cnr, Università, istituzioni della Regione, esperienze dei privati, si possano collegare, allo scopo di sviluppare un disegno organico con riferimento allo sviluppo dell'agricoltura, nel settore della sperimentazione, della ricerca, delle informazioni di mercato e trasmettere, attraverso una più moderna, più funzionale, più efficiente rete di assistenza tecnica, gli impulsi necessari alle aziende ed agli operatori agricoli.

Finora sono rimasti praticamente inutilizzati gli stanziamenti in

favore della Consulta di studi e ricerche faunistiche venatorie; è stata, invece, impegnata la somma di lire 980 milioni, stanziata dalla l.r. n. 8/1985, quale finanziamento straordinario in favore delle Università di Catania e Palermo, da destinare a ricerche sul miglioramento genetico del limone

### 3.3.2 - Attività istituzionale

#### a) PRODUZIONE AGRICOLA

Gli interventi dell'Assessorato Agricoltura nel settore della produzione agricola sono diretti a potenziare le attività di sperimentazione e di ricerca applicata in agricoltura; a favorire la realizzazione di impianti e strutture atte a consentire un più agevole collocamento dei prodotti agricoli; a promuovere e sollecitare il miglioramento della viticoltura, della serricoltura, della granicoltura, nonché ad assicurare il perseguimento di tali finalità anche negli altri comparti produttivi, mediante l'istituzione di appositi servizi per le attività promozionali e l'assistenza tecnica.

Tali scopi sono stati parzialmente raggiunti.

E' stato quasi interamente utilizzato lo stanziamento previsto (lire 683 milioni) per l'attività di qualificazione professionale delle persone che lavorano in agricoltura (capitolo 14604).

Non è stato, invece, utilizzato lo stanziamento di lire 1.000 milioni, impegnato nel 1984, per la realizzazione di corsi di formazione e specializzazione di giovani forniti di diploma di laurea in scienze agra-

rie o di perito agrario che intendano dedicarsi alle attività di assistenza tecnica (capitolo 14607).

Non è stato, poi, effettuato alcun pagamento sullo stanziamento di competenza del capitolo 14610 (480 milioni) per assistenza tecnica, divulgazione, attività dimostrativa e orientamento economico delle imprese.

Sono stati concessi contributi in favore delle organizzazioni professionali di categoria, che si impegnino a realizzare programmi di assistenza tecnica e di divulgazione, commisurati all'80% della spesa ammessa; tali contributi vengono erogati anticipatamente all'atto dell'approvazione del progetto-programma, ferma restando ogni responsabilità degli organismi beneficiari in merito alle iniziative ed alle attività programmate e con il solo obbligo di trasmettere, a conclusione del progetto-programma, una relazione sull'attività svolta.

Di quest'attività non esiste un bilancio ufficiale, ma in ogni caso, i risultati appaiono modesti, anche per i ritardi con cui vengono attuati i programmi.

Tutta la rete dell'"assistenza tecnica", un servizio di grande importanza e la cui utilità è sempre più avvertita dagli operatori agricoli, va rivista e potenziata. In atto operano in Sicilia 86 centri gestiti dall'Assessorato Agricoltura (n. 54) e dall'E.S.A. (n. 32), ma la loro incidenza sul territorio e sui processi di sviluppo agricolo è molto bassa. Sarebbe opportuno coordinare la loro attività e prevedere un collegamento con i ricercatori e i tecnici delle Università, compito, questo, istituzionalmente affidato alle "sezioni specializzate di assistenza tec-



nica", che già da ben 8 anni avrebbero dovuto essere istituite presso le Università.

Le strutture dei centri attualmente esistenti sono molto precarie: parecchi non hanno una sede propria; molti mancano delle attrezzature necessarie; insufficiente appare il personale assegnato (solo 246 persone per circa 434 mila aziende); non vengono, infine, espletati fin dal 1981/82 corsi di formazione e specializzazione in assistenza tecnica.

#### b) TUTELA ECONOMICA DEI PRODOTTI AGRICOLI

Gli interventi più rilevanti riguardano il contributo annuo ad integrazione del bilancio dell'Istituto della Vite e del Vino (cap. 15004), interamente erogato per lire 2.500 milioni, ed il contributo allo stesso Istituto per il conseguimento dei suoi compiti istituzionali (cap. 15005, stanziamento lire 5.800 milioni), che però non è stato erogato, così come non è stato disposto alcun pagamento sugli impegni assunti nei due precedenti esercizi finanziari.

E' stata, invece, erogata la somma di lire 650 milioni, destinata ai Comuni per il funzionamento del servizio comunale di controllo per la vitivinicoltura (l.r. 6/1985).

E' stata, altresì, impegnata, ma non erogata, la somma di lire 13.000 milioni (cap. 15024) quale contributo da corrispondere, tramite l'Istituto Regionale della Vite e del Vino, sul prezzo d'acquisto del vino proveniente dall'uva Italia, avviato alla distillazione obbligatoria in applicazione dei vigenti regolamenti C.E.E..

Altrettanto dicasi per la somma di lire 3.775 milioni (cap. 15025) per la corresponsione di indennità ai produttori che si impegnino ad abbandonare definitivamente la produzione lattiera, ai sensi del Regolamento C.E.E. 857/1984.

Malgrado le proclamate finalità di sostegno dei settori in crisi (pomodoro, agrumi, grano duro, latte, formaggio), perseguite dalle leggi che si sono succedute, sugli stanziamenti dei capitoli di spesa in conto capitale sono stati effettuati modesti pagamenti (lire 8.000 milioni su uno stanziamento complessivo di competenza di lire 45.000 milioni e lire 12.000 milioni sul conto dei residui, che presentava una disponibilità di 28.000 milioni).

#### c) MIGLIORAMENTI FONDIARI

I programmi per l'elettrificazione rurale costituiscono uno dei più importanti interventi diretti ad assicurare, sia condizioni di vita più civile nelle campagne, sia la possibilità di impiego di adeguate apparecchiature per la produzione e la conservazione dei prodotti.

Appare molto lenta l'utilizzazione delle risorse di bilancio destinate ai numerosi interventi che l'Assessorato Agricoltura è autorizzato a disporre nel vasto settore dei miglioramenti fondiari.

Sul complessivo stanziamento di ben 749.000 milioni sono stati disposti pagamenti per sole lire 72.509 milioni (meno del 10%), mentre lire 73.738 milioni (circa il 10%) non sono stati neppure impegnati ed hanno costituito "economia".

Sul conto dei residui, che recava una disponibilità di f. 489.189

milioni, sono stati disposti pagamenti per lire 120.865 milioni (circa il 25%).

In particolare hanno costituito "economia" le seguenti somme:

- cap. 5519 - lire 8.000 milioni-"Realizzazione e completamento di strutture commerciali specializzate"
- cap. 55457 - lire 2.802 milioni-"Contributi per la realizzazione di strutture di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli"
- cap. 55518 - lire 12.118 milioni-"Concorso nel pagamento di interessi sui mutui contratti per l'ammodernamento e il potenziamento delle strutture agricole"
- cap. 55474 - lire 3.300 milioni-"Contributi per il ripristino di strutture danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche"
- cap. 55592 - lire 4.862 milioni-"Corresponsione di una indennità compensativa ad imprenditori agricoli operanti nelle zone montane e in talune zone svantaggiate"
- cap. 55654 - lire 2.717 milioni-"Contributi per l'estirpazione di vigneti"
- cap. 55656 - lire 1.000 milioni-"Contributi sul residuo valore capitale dei mutui contratti per la valorizzazione di vigneti di uva Italia"
- cap. 55659 - lire 3.489 milioni-"Contributi integrativi per incremento costi"
- cap. 55661 - lire 4.088 milioni-"Contributi per la realizzazione di im-

pianti di lavorazione dell'uva Italia"

- cap. 55663 - lire 7.000 milioni-"Contributi integrativi sulla spesa ammessa dal FEOGA per la realizzazione di impianti di trasformazione di prodotti agricoli"
- cap. 55666 - lire 12.190 milioni-"Concorso negli interessi sui mutui di miglioramento fondiario".

L'entità dei suddetti importi e la qualità degli interventi non realizzati costituiscono un preoccupante sintomo di gravi disfunzioni, per cui è auspicabile che vengano rimossi al più presto gli ostacoli che impediscono agli agricoltori di usufruire delle provvidenze disposte in loro favore.

Altra fonte di preoccupazione è costituita dalle norme che autorizzano l'Assessorato a concedere il concorso della Regione negli interessi sui mutui, che saranno stipulati dalle cooperative agricole, per la trasformazione di passività onerose, derivanti da investimenti effettuati dalle cooperative stesse. L'esistenza delle passività onerose è indicativa dello stato di difficoltà in cui si trovano le cooperative nei confronti degli istituti di credito, che hanno finanziato, a mezzo di mutui agevolati, la parte di spesa, necessaria per la realizzazione delle iniziative, non coperta dal contributo in conto capitale.

La questione merita di essere approfondita da parte della nuova Assemblea regionale, in quanto la spesa a carico dell'erario per il concorso negli interessi sui mutui raggiunge livelli elevatissimi, per cui appare conveniente per la Regione aumentare la quota del contributo in conto

capitale, riducendo la quota finanziata dagli istituti di credito a livelli tali da consentire alle cooperative di poter agevolmente pagare le rate dei mutui stessi.

Al fine di evitare la formazione delle passività onerose, sarebbe anche opportuno disciplinare i tempi per la stipula dei mutui, in quanto anche il ritardo degli Istituti di credito contribuisce alla formazione di dette passività, per la cui copertura la Regione è poi costretta ad un ulteriore intervento.

#### d) BONIFICA

Il problema del completamento del programma irriguo regionale, e cioè del sistema dighe-adduzioni che dovrà dare vita a sette complessi irrigui, al cui servizio sono destinate le dighe già costruite o in fase di definizione, non ha trovato soluzione nel corso dell'esercizio 1985.

Di recente è stata, tuttavia, approvata la legge 15 maggio 1986, n. 24, che, al fine di completare le opere rivolte alla formazione delle risorse idriche concernenti le dighe di ritenuta e gli allacciamenti dei bacini contermini, nonché per consentire l'immediata ripresa dell'attività lavorativa e dell'occupazione nei cantieri già istituiti, autorizza una spesa complessiva di lire 619.500 milioni nel triennio 1986/1988 per il completamento delle dighe "Rosamarina" sul fiume San Leonardo, "Furore" sul torrente Burraito, "Castello" sul fiume Magazzolo, "Olivo", "San Giovanni" sul fiume Naro, "S. Rosalia" sul fiume Irminio, "Dissueri"

sul fiume Gela. Altri consistenti finanziamenti (1.662 milioni) sono stati previsti per la realizzazione delle reti di distribuzione irrigando dando la preferenza a quelle che utilizzano risorse idriche già disponibili.

Il ritardo nell'ultimazione dei suddetti bacini ha provocato gravissimi danni sia agli agricoltori, che da molti anni aspettano con ansia di poterli utilizzare, sia all'erario regionale, a causa della lievitazione dei costi rispetto alle previsioni progettuali.

E', pertanto, auspicabile che con i finanziamenti previsti dalla legge n. 24/1986 sia finalmente possibile la ripresa immediata dei lavori e il completamento delle opere.

#### e) ZOOTECNIA E CACCIA

Sono rimasti immutati i fattori di crisi della zootecnia, legati alla carenza di moderne strutture di produzione, lavorazione e commercializzazione dei prodotti zootecnici ed alla difficoltà di collocazione del prodotto sul mercato italiano ed estero.

Mancano, o sono insufficienti, i caseifici, i frigomacelli, le industrie di trasformazione, i centri di stagionatura per i formaggi; in molte zone sono inadeguate le tecniche di allevamento e di alimentazione del bestiame; manca un'accurata programmazione attraverso cui si stabiliscano indirizzi operativi.

Fra gli interventi più rilevanti disposti dall'Assessorato Agricoltura nel settore considerato si segnalano: il contributo in favore della

Associazione Regionale dei Consorzi Provinciali Allevatori della Sicilia, che svolge un'efficace azione di assistenza tecnica e provvede alla tenuta dei libri genealogici (lire 4.547 milioni); i contributi per il funzionamento e le finalità istituzionali dell'Istituto Incremento Ippico e dell'Istituto Sperimentale Zootecnico (lire 2.878 milioni); i contributi per il miglioramento e lo sviluppo della zootecnia, per la concessione dei quali è stato impegnato l'intero stanziamento di lire 8.000 milioni iscritto al capitolo 56452, nonché la somma di lire 1.900 milioni sui 2.000 milioni stanziati al capitolo 56454; gli interventi per il miglioramento della fertilità bovina (impegnate lire 2.546 milioni sul capitolo 56485).

Si deve, tuttavia, osservare che non è stato assunto alcun impegno sulla somma di lire 6.147 milioni (capitolo 56484), destinata a contributi e premi per l'adeguamento e la modernizzazione della struttura di produzione di carni delle aziende agricole nelle zone di montagna e collinari, a valere sulle assegnazioni statali di cui all'art. 8 della legge 27 dicembre 1977, n. 984.

Il relativo stanziamento ha costituito "economia" a fine esercizio.

#### f) FORESTE ED ECONOMIA MONTANA

L'attività dell'Assessorato in questo settore si sostanzia principalmente nella realizzazione di opere (costruzione di strade, lavori di sistemazione idraulico-forestale, lavori di conservazione del patrimonio boschivo), la cui esecuzione è affidata ai Consorzi di Bonifica Mon-

tana o agli Ispettorati Ripartimentali delle Foreste, che provvedono ai pagamenti sulla base di aperture di credito disposte a loro favore.

Sullo stanziamento dei capitoli 56753 e 56754 sono stati emessi n. 83 decreti di impegno per un complessivo importo di lire 60.000 milioni circa. E' stato, poi, quasi interamente impegnato lo stanziamento di lire 20.000 milioni (capitolo 56756), destinato a spese per prevenzione e controllo degli incendi boschivi.

Anche nel 1985 ha costituito "economia" la somma di lire 2.651 milioni, stanziata al capitolo 56913 (interventi dello Stato), per un programma di interventi nel settore della forestazione.



3.3.3. AZIENDA FORESTE DEMANIALI DELLA REGIONE SICILIANA

Nel bilancio dell'Azienda FF.DD. per il 1985 è prevista la spesa di lire 82.437 milioni (29.500 milioni in più rispetto allo scorso anno con un incremento di circa il 65%). Correlativamente il contributo a pareggio del bilancio, erogato dall'Assessorato Agricoltura e Foreste, è stato incrementato da lire 39.105 milioni nel 1984 a lire 69.705 milioni.

Tale consistente aumento della spesa deriva soprattutto dai nuovi compiti che l'Azienda delle Foreste è stata chiamata a svolgere in attuazione della l.r. 52/1984. Gli interventi dell'Azienda, adesso, non sono solo quelli tradizionali volti alla creazione e alla salvaguardia del bosco ed alla difesa del suolo, ma si estendono alla creazione di nuove oasi di verde, alla cura e alla manutenzione di aree di particolare interesse ecologico, paesaggistico e naturalistico e ad altre attività finalizzate alla tutela e alla salvaguardia della natura.

Tra le spese di maggior rilievo si segnalano:

- a) Cap. 1119 - Lavori colturali e di manutenzione delle foreste. comprese le spese per la lotta antiparassitaria. La spesa è passata da 5.000 a 12.000 milioni, interamente impegnati per il finanziamento di numero 45 progetti;
- b) Cap. 1120 - Prevenzione e lotta contro gli incendi, compresa la manutenzione dei viali di sicurezza. E' stata impegnata l'intera somma di lire 10.000 milioni (nel 1984 lire 5.500 milioni) per n. 38 progetti;

- c) Cap. 1135 - Opere di manutenzione dei boschi e per la prevenzione degli incendi da affidare a cooperative di giovani ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 18 agosto 1978, n. 37. Sulla spesa prevista di lire 5.000 milioni sono stati approvati 71 progetti per lire 4.000 milioni;
- d) Cap. 2001 - Costruzione e riparazione di opere edili e viabilità. Finanziati 54 progetti per lire 4.270 milioni;
- e) Cap. 2005 - Ricostituzione boschi deteriorati e rimboschimenti. Sono stati approvati n. 47 progetti per quasi l'intera somma prevista in bilancio (20 mila milioni); per la prima volta, ai sensi della richiamata legge 52, sono stati effettuati interventi nei boschi comunali.

Rientrano tra i compiti dell'Azienda anche le attività dei vivai; la manutenzione di strade e fabbricati; la propaganda dei valori ecologici e naturalistici e quella antincendi; la gestione del parco di Palazzo dei Normanni e di Villa d'Orleans; il miglioramento dei parchi; le aziende pilota a carattere dimostrativo.

Tra gli interventi volti alla costituzione di aree di interesse naturalistico sono stati finanziati due progetti per l'acquisizione ed interventi di difesa di Cava Grande del Cassibile ed altri riguardanti la riserva dello Zingaro (Cap. 2024); per il ripristino, il miglioramento e la conservazione di ville e parchi pubblici comunali di significativo interesse ambientale e paesaggistico e delle riserve naturali sono stati

finanziati due progetti per circa 2.000 milioni, riguardanti la sistemazione del parco della Favorita di Palermo e della riserva dello Zingaro (Cap. 2043); per l'impianto e la coltivazione di piante officinali e di piante da frutto tropicali sono stati, infine, approvati sei progetti per lire 1.300 milioni.

Anche nel 1985 l'Azienda ha dimostrato un buon livello di capacità sia progettuale che di realizzazione, e merita di essere segnalato l'impegno con cui il personale tecnico e i componenti del Corpo Forestale svolgono i propri compiti, specialmente quando nel periodo estivo è necessaria una continua azione di prevenzione e di spegnimento degli incendi. A tal fine sarebbe opportuno, previo accordo con l'Aeronautica Militare, che la Regione prendesse in considerazione la possibilità dell'acquisto di mezzi aerei antincendio.

3.4. - ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI E DELLA  
PUBBLICA ISTRUZIONE

3.4.1 - Considerazioni generali

Dopo quasi quarant'anni dall'approvazione dello Statuto Speciale della Regione Siciliana, sono state finalmente emanate, con D.P.R. 14 maggio 1985, n. 246, le relative norme di attuazione in materia di Pubblica Istruzione.

Tra i poteri trasferiti alla competenza primaria della Regione Siciliana, che potrà avvalersi del personale in servizio presso gli organi e gli uffici periferici del Ministero P.I., i più rilevanti sono quelli in materia di edilizia, di assistenza scolastica ed educativa per la scuola di ogni ordine e grado, nonché di orientamento scolastico e professionale.

Spettano, altresì, alla Regione le funzioni di vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed organismi locali che esercitano attività di istruzione, nonché i poteri di nomina dei commissari governativi nelle scuole e negli istituti di istruzione artistica e musicale.

Sono rimaste ferme le attribuzioni dello Stato riguardanti l'ordinamento degli studi di ogni ordine e grado (compresa l'istruzione universitaria e superiore), i programmi di insegnamento, di sperimentazione e ricerca, gli esami di Stato.

Non sono stati ancora emanati i regolamenti, previsti dagli artt. 12 e 32 della legge regionale 116/1980, concernenti il funzionamento amministrativo-contabile e la disciplina del servizio di cassa dei Centri Regionali ed il funzionamento della Biblioteca Centrale della Regione,

delle Biblioteche regionali di Catania e Messina, dei Musei, delle gallerie e pinacoteche.

Si trova, invece, all'esame del Consiglio di Giustizia Amministrativa il regolamento organico di esecuzione della legge regionale 93/1982, e, nelle more della sua emanazione, le istituzioni socio-scolastiche permanenti della Regione Siciliana continuano ad essere gestite con le modalità previste dal regolamento approvato con D.A. 398 del 18/2/1965 e successive modificazioni, ove compatibili.

#### 3.4.2 - Attività istituzionale

##### a) SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE

Ai sensi dell'art. 2 della l.r. 27/12/1969, n. 51 e successive modificazioni, l'Assessorato Regionale per la Pubblica Istruzione, è autorizzato a concedere premi e sussidi in favore di scuole materne non statali, con precedenza alle scuole materne degli Enti Locali, che accolgono gratuitamente alunni di disagiate condizioni economiche e che adottino gli indirizzi educativi e gli orari prescritti per le scuole materne dello Stato.

In favore delle scuole elementari parificate sono stati concessi contributi per n. 605 sezioni nella misura di lire 14.876.000 per ciascuna. Alla spesa relativa di lire 9.000.000.000 (2.000.000.000 in più rispetto allo scorso anno) si è proceduto mediante aperture di credito ai competenti Provveditori agli Studi.

**b) ISTRUZIONE UNIVERSITARIA E SCUOLE DI PERFEZIONAMENTO**

Gli interventi sono stati identici a quelli dell'anno precedente, sia per quanto riguarda i destinatari (Libero Istituto di Studi Universitari di Trapani, ISIDA, I.S.V. . e C.S.E.I.) che per gli importi dei contributi.

**c) PROMOZIONE CULTURALE, EDUCAZIONE PERMANENTE, ACCADEMIE E BIBLIOTECHE**

Come segnalato nelle precedenti relazioni, le iniziative <sup>volte</sup> alla divulgazione della conoscenza ed alla fruizione dei beni culturali, anche nel 1985, sono state attuate senza il supporto di un progetto organico.

A distanza di oltre 5 anni dall'emanazione della legge 4/6/1980, n. 51, non sono, ancora, stati pubblicati i risultati delle sperimentazioni attuate nella scuola in ordine al fenomeno mafioso.

Sono stati, invece, concessi modesti contributi alle scuole siciliane per favorire lo sviluppo di una coscienza civile contro la criminalità organizzata.

Dopo l'enorme successo ottenuto alcuni anni fa dalla Mostra dedicata ad Antonello da Messina, eguale risonanza ha avuto a Trapani l'organizzazione, a cura dell'Istituto di Scienze antropologiche e Geografiche della Università di Palermo sotto il patrocinio dell'Assessorato, di una "Mostra dei coralli"; in cui è stata raccolta una grande quantità di opere d'arte, realizzate dalle maestranze trapanesi nel periodo 1600-1900.

Dato il grande afflusso di visitatori attratti dalla possibilità,

non facilmente ripetibile, di poter ammirare un insieme di capolavori, normalmente custoditi presso vari Musei italiani e stranieri o da privati collezionisti, la chiusura della Mostra è stata ripetutamente prorogata.

Nel campo della promozione culturale, è da segnalare l'acquisto di libri in favore delle biblioteche dell'Isola aperte al pubblico, sulla base di un piano d'acquisto, preventivamente sottoposto al parere della Commissione di cui all'art. 7 della l.r. 40/1976, per un importo complessivo di lire 2.500.000.000.

Si segnalano, altresì, gli interventi per il restauro, la rilegatura e la conservazione di materiale bibliografico ed archivistico raro e di pregio, a seguito di programmi ~~di restauro~~ predisposti dai Soprintendenti e dai direttori delle biblioteche.

L'Assessorato per i beni culturali è autorizzato a finanziare iniziative di carattere culturale, artistico e scientifico, di particolare rilevanza, promosse da Comuni, Enti, Istituzioni ed associazioni aventi sede in Sicilia. Al riguardo occorre rilevare che il frazionamento eccessivo degli interventi finanziari, per lo più di modestissima entità (anche inferiori al milione di lire), favorisce la quantità delle manifestazioni piuttosto che la qualità delle stesse.

Sembra, pertanto, opportuno che l'Amministrazione operi una più rigida selezione tra le iniziative proposte, concentrando i contributi sulle iniziative più qualificate.

Alla fine dell'esercizio 1985 è stata emanata dalla Regione una legge organica per lo sviluppo delle attività musicali nella Regione Sicilia-

na (legge 10/12/1985, n. 44).

Resta, invece, da approvare la legge organica sul "teatro" prevista dall'art. 5 della L.R. 5/3/1979, n. 16.

d) ANTICHITA' E BELLE ARTI

Come per il passato, l'intervento dell'Assessorato nel settore si è sostanziato nel finanziamento di progetti redatti dalle competenti Soprintendenze, che, per l'affidamento dei lavori, hanno provveduto mediante cottimi fiduciari per progetti d'importo non superiore ai 100.000.000 di lire (200.000.000 di lire nelle isole minori) (art. 38 legge regionale n. 21/1985).

Oltre tale limite si è fatto ricorso alla licitazione privata o alla trattativa privata in presenza dei relativi presupposti di legge (artt. 38 e 40 della l.r. 21/1985).

Analogamente ha operato l'Amministrazione nel perseguimento della sua azione di tutela degli edifici monumentali, volta soprattutto al restauro di numerosi monumenti in precarie condizioni, resasi necessaria per la conservazione e la utilizzazione di un vasto e prezioso patrimonio culturale.

Notevole rilevanza ha, poi, avuto l'attività dell'Amministrazione nel settore dei "musei", sia mediante l'esecuzione di opere museali, sia mediante lo svolgimento di una vasta attività didattica attraverso l'organizzazione di interessanti mostre.

Particolare attenzione è stata poi rivolta al potenziamento ed allo



allestimento dei musei, al fine di rendere sempre più fruibili, da parte della collettività, le collezioni ivi raccolte.

Nel corso dell'esercizio 1985 è stato portato avanti il programma dei lavori di censimento, inventariazione e catalogazione dei beni culturali ed ambientali esistenti su tutto il territorio regionale.

Notevoli difficoltà operative e conseguenti ritardi nell'utilizzazione degli stanziamenti di bilancio continuano a verificarsi nell'acquisizione di beni di importante interesse storico, artistico, archeologico e monumentale.

Nel caso di contrattazione diretta col venditore ai sensi dell'art. 21 della legge regionale 80/1970, il perfezionamento degli acquisti è molto laborioso, sia in fase di trattativa, sia in fase di stipula del contratto.

Per quanto riguarda il prezzo di acquisto, l'Amministrazione richiede il parere di congruità agli UU.TT.EE. competenti, se si tratta di beni immobili, o ai tecnici dell'Assessorato o delle Soprintendenze, se si tratta di beni mobili o di collezioni (salvo, sempre, il parere obbligatorio del Consiglio Regionale per i beni culturali ed ambientali, nel caso che il prezzo superi i 300 milioni di lire).

Nel corso dell'esercizio 1985, oltre all'acquisto di numerosi immobili, sono da segnalare i contributi di lire 2.503.407.110 per il restauro delle "Case di Stefano" nel Comune di Gibellina e di lire 3.586.853.250 per il restauro del palazzo "D'Annale" nel Comune di Terrasini.

e) ASSISTENZA SCOLASTICA

In attuazione della legge regionale 5/8/1982, n. 93, la gestione delle istituzioni socio-scolastiche permanenti della Regione siciliana è stata trasferita alle Amministrazioni provinciali a decorrere dal 1/2/1985.

Sono a carico del bilancio regionale le spese occorrenti per il pagamento degli stipendi e delle competenze accessorie per il personale, nonchè le spese di funzionamento delle istituzioni. In attuazione dello art. 2 della legge regionale <sup>n.</sup> 93/1982, il personale in servizio a tempo indeterminato presso Istituzioni socio-scolastiche della Regione alla data del 31/5/1982, previo superamento di corsi di idoneità professionale organizzati dall'Assessorato ai sensi dell'art. 3, comma 1, della medesima legge regionale n. 92/1983, è stato inquadrato, anche in soprannumero, nei ruoli delle Amministrazioni Provinciali, ferma restando l'attuale destinazione di servizio.

Con D.A. 800/1985 si è provveduto alla rideterminazione della dotazione del personale di vigilanza da assegnarsi alle Istituzioni socio-scolastiche, ai sensi degli artt. 35 e 36 del Regolamento già citato in relazione al numero degli assistiti, mentre all'integrale rideterminazione dell'organico delle II.SS.SS.PP. potrà procedersi in sede di emanazione del regolamento organico di esecuzione della l.r. <sup>n.</sup> 93/1982.

Nel corso del 1985 è stata trasferita ai Comuni la somma di lire 60.000 milioni per il pagamento di retribuzioni e relativi oneri previdenziali ed assistenziali al personale inquadrato nei ruoli organici comunali, ai sensi degli artt. 1 e 3 della l.r. 5/8/1982, n. 93, e che svolga le

mansioni di assistenza scolastica trasferite ai Comuni ai sensi degli artt. 6 e 7 della legge regionale 1/2/1979, n. 1.

Agli Istituti professionali di Stato operanti in Sicilia il contributo per l'assistenza scolastica a favore degli alunni frequentanti è stato erogato, come per gli anni precedenti, ai sensi della l.r. 91/1979, sulla base delle spese iscritte nel bilancio dell'Istituto e dei parametri annualmente fissati dall'Assessorato.

A seguito dell'emanazione delle norme di attuazione dello Statuto in materia di Pubblica Istruzione (D.P.A. n. 246), la predetta normativa dovrà essere modificata nella considerazione che tutte le spese degli Istituti saranno a carico della R.S., eccezion fatta per quanto attiene lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale, che rimangono, ai sensi dell'art. 4, del citato D.P.R., di competenza statale.

f) EDILIZIA E ARREDAMENTO

AN. 15

Nell'allegato prospetto vengono indicati i dati relativi alla realizzazione dei programmi di edilizia scolastica.

Dal raffronto con i dati relativi al 1984, risulta che, nel corso del 1985, delle 17 scuole in corso di costruzione, comprese nel programma 1975-77, ne sono state ultimate soltanto due, mentre ancora, a distanza di circa 10 anni dall'approvazione del suddetto programma, non è stato ancora possibile appaltare i lavori dell'importo di lire 6.000 milioni per la costruzione di altre due scuole nel Comune di Palermo. Lo stesso Comune non ha neanche appaltato i lavori di costruzione di tre scuole incluse nel se-

LEGISLATURA IX — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SITUAZIONE AL 31/12/1985 DEI PROGRAMMI DI EDILIZIA SCOLASTICA FINANZIATA DALL'O STATO

(in milioni di lire)

1° PROGRAMMA TRIENNALE 1975-77		2° PROGRAMMA TRIENNALE 1978-80		PIANO DI EMERGENZA (L.N. 10/8/1978, n. 34 art. 41)		PROGETTO EDILSCOLA 80 PROGRAMMA STRALCIO DEI COMPLETAMENTI (L.P. 15/11/1982, n.130)	
N.	Importo	N.	Importo	N.	Importo	N.	Importo
Interventi programmati	210	249	91.280	179	22.950	285	151.873
finanziati	191	207	107.454	150	25.315	102	52.313
Opere appaltate	189	199	97.689	2	499		
		Opere appaltate		Opere in corso di appalto			
Opere ultimate	175	165	68.334	148	25.280		
Opere in corso di app.	2	8	9.785	21	4.038		
Interventi revocati o rinunziati	19	41	-	127	21.241		
		Interventi revocati o rinunziati		Revocate	28	-	
				Da finanziare	1	-	

condo programma triennale per un importo complessivo di lire 7.550 milioni.

In data 21/4/1986 l'Assessore per gli Enti Locali, in virtù dei poteri conferitigli dall'art. 91 dell'O.R.E.L., ha incaricato un dirigente ispettore di provvedere, in sostituzione degli organi del Comune di Palermo, a specifici adempimenti concernenti l'utilizzazione di finanziamenti per la edilizia scolastica.

Appare più avanzato lo stato di attuazione del programma 1978-1980: nel corso del 1985 sono state infatti ultimate altre 20 scuole.

Per quanto riguarda l'edilizia universitaria, la legge 130 prevede uno stanziamento di lire 20.000 milioni, così suddiviso:

Università di Palermo	lire 6.650 milioni;
Università di Messina	lire 6.650 milioni;
Università di Catania	lire 6.700 milioni.

Nell'esercizio 1985 è stato approvato un solo progetto esecutivo predisposto dall'Università di Palermo, per l'importo di lire 870.000.000, per la realizzazione di lavori di completamento ed arredo interno dell'Istituto di Anestesia e Rianimazione.

### 3.5 - ASSESSORATO DEL BILANCIO E DELLE FINANZE

#### 3.5.1 - Attività istituzionale

I decreti di variazione emessi dall'Assessore al Bilancio nel 1985 sono stati 767 (rispetto a 755 del 1984, ai 687 del 1983 e ai 700 del 1982), per un ammontare complessivo di circa 2.611 miliardi, pari al 17 per cento del totale delle previsioni iniziali (lire 15.351 miliardi).

Le nuove e maggiori spese derivanti da leggi intervenute nel corso dell'esercizio ascendono a lire 2.034 miliardi, pari al 77,90% del predetto importo delle variazioni; la differenza di lire 577 miliardi è costituita per oltre il 50% (293 miliardi) da reiscrizioni di residui perenti, il cui rilevante importo è da attribuire (come già ripetutamente detto nelle relazioni precedenti) al limitatissimo termine di conservazione dei residui passivi, nonché alla circostanza che l'attuale normativa non contempla la categoria dei residui di stanziamento.

Si manifesta, infatti, con molta frequenza la necessità della reiscrizione - a seguito delle richieste dei creditori - di somme eliminate dalla gestione dei residui per perenzione amministrativa, nonché di somme derivanti da assegnazioni dello Stato, con vincolo di specifica destinazione, che, pur non essendo state impegnate alla chiusura dell'esercizio (costituendo così economia di spesa), possono essere riprodotte in bilancio ai sensi del 4° comma dell'art. 12 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, così come sostituito dall'art. 4 della legge regionale 2 gennaio 1979, n. 2.

Le reiscrizioni - per lire 293 miliardi - di somme perente compren-

dono lire 42 miliardi (contro i 30 del 1984) di reintegro di somme pagate - previo nulla-osta dell'Assessorato bilancio - sugli stanziamenti dei corrispondenti capitoli di spesa della competenza.

Poichè in molti casi i decreti di reiscrizione e di reintegro vengono perfezionati, a causa delle tardive richieste da parte delle Amministrazioni interessate, in prossimità della chiusura dell'esercizio, mancando il tempo materiale per l'assunzione degli impegni di spesa, viene vanificata la complessa attività amministrativa che le variazioni di che trattasi comportano.

Non si può, pertanto, non ripetere l'auspicio, già formulato nella precedente relazione, che tali variazioni vengano effettuate in tempo utile e che, in ogni caso, siano limitate alle effettive necessità (cui, peraltro, la legge subordina la legittimità della richiesta).

Le variazioni relative alle economie di somme stanziato dallo Stato con vincolo di destinazione ascendono a lire 123 miliardi. Trattasi, spesso, di somme trasferite dallo Stato da alcuni anni; il che evidenzia una certa lentezza nella procedura amministrativa, con le ovvie conseguenze che il ritardo comporta in ordine al soddisfacimento dei bisogni della collettività cui quelle somme sono destinate.

L'impinguamento di capitoli di spesa, utilizzando il fondo di riserva per spese impreviste, nell'esercizio 1985 è stato attuato con i decreti n. 472 e n. 726, rispettivamente, del 27 settembre e del 29 novembre 1985, per un ammontare complessivo di lire 851 milioni. Com'è noto, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, l'elenco di tali decreti va presentato all'Assemblea regionale per essere

allegato alla legge di approvazione del rendiconto generale, con l'indicazione dei motivi per i quali si è proceduto ai prelevamenti dal citato fondo.

Nella precedente relazione si è fatta menzione delle modalità di regolamento dei rapporti Stato-Regione per il quinquennio 1982-86, concernenti, da una parte, la concessione alla Regione del contributo di cui all'art. 38 dello Statuto (commisurato al 95% del gettito dell'imposta di fabbricazione di ciascuno degli anni del quinquennio), e, dall'altra, i rimborsi dovuti allo Stato, determinati, forfettariamente, in lire 80 miliardi; è stato anche evidenziato che, poichè il contributo ex art. 38 va versato alla Regione nell'anno successivo a quello cui si riferisce, l'Assessorato aveva ritenuto di dovere riferire i rapporti di cui sopra alla competenza dei bilanci 1983/1987 e cioè con lo slittamento di un anno rispetto al quinquennio previsto (1982/1986); per contro, l'Ufficio di controllo ha opinato che entrambe le prestazioni finanziarie siano da imputare, per quanto attiene alle fasi di accertamento dell'entrata e di impegno della spesa, a ciascuno degli esercizi di competenza e l'Amministrazione, avendo condiviso la suddetta tesi, ha impostato i bilanci di previsione 1985 e 1986 in conformità a tale orientamento.

Con riferimento, infine, a quanto rappresentato nella precedente relazione in ordine ai rapporti finanziari fra Stato e Regione per il periodo 1°/6/1947-31/12/1965 e alla circostanza che le parti interessate hanno in merito concordemente ritenuto che alla loro definizione possa pervenirsi soltanto in sede di emanazione delle norme di coordinamento previste dall'art. 12, n. 4 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, si deve



segnalare la recente costituzione, presso il Ministero per gli affari regionali, di una commissione mista Stato-Regione con il compito di elaborare uno schema concordato di norme di coordinamento, nel più ampio contesto di una generale revisione della vigente normativa di attuazione dello Statuto in materia finanziaria, da sottoporre, quindi, alla Commissione paritetica prevista dall'art. 43 dello Statuto medesimo.

Nell'allegato prospetto<sup>11</sup> è indicata la situazione delle anticipazioni concesse dalla Regione ad enti pubblici, di cui l'Assessorato bilancio e finanze cura l'attività di recupero.

## LEGISLATURA IX — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

E N T I	Anticipazioni concesse	Recuperi effettuati	Somme da recuperare	N O T E
Enti ospedalieri (l.r. 22/7/1972, n. 38)	39.467.537.560	6.664.179.524	32.803.358.036	All. A e B
Comuni ed Amministrazioni Provinciali (l.r. 22/1956 e 27/1963)	1.030.560.925.493	1.002.051.327.504	28.554.701.657	All. C
		crediti		
		45.103.668		
		1.002.006.223.836		
Anticipazione ESA (l.r. 7/1962)	5.000.000.000	-----	5.000.000.000	
Magazzini Generali della Sicilia (l.r. 20/4/1976, n. 38)	600.000.000	420.000.000	180.000.000	
I.A.C.P. Enna (l.r. 7/5/1976, n. 56)	1.029.000.000	-----	1.029.000.000	
Opere Universitarie (l.r. n. 177/1961)	9.855.974.470	-----	9.855.974.470	Impegnati 10 miliardi
Occupazioni concesse (ai sensi della l.r. 20/12/1975, n. 79)	56.435.321.000	523.730.156	55.911.590.844	All. D
Recuperi interessi di mora (capitolo 3221)		1.747.693.664		

In applicazione dell'art. 5 della legge regionale 3/1/1985, n. 2, l'Assessore al bilancio ha impegnato la somma di lire 8.000.000.000 iscritta al capitolo 21655 e destinata al rimborso dei maggiori costi sostenuti dalla SOGESI in conseguenza dell'estensione a tutto il personale esattoriale della disposizione di cui all'art. 12 della legge regionale 21/8/1984, n. 55 (oneri per rinnovi contrattuali), nonché dell'applicazione dell'art. 5 della legge medesima (oneri per assunzione di personale proveniente dalle esattorie).

La suddetta somma non è stata erogata, in quanto la SOGESI non ha presentato l'istanza di rimborso dei maggiori costi sostenuti corredata della documentazione giustificativa.

Con l'art. 3 della successiva legge 15/5/1986, n. 25, approvata immediatamente prima della chiusura della legislatura, è stato concesso alla SOGESI, per gli esercizi 1985 e 1986, un contributo annuo di lire 8.500 milioni per le stesse finalità indicate nell'art. 5 della legge regionale n. 2/1985, di cui però contestualmente si stabiliva l'abrogazione: ferma restando l'identità delle finalità, l'abrogazione riguardava, pertanto, solo l'obbligo da parte della SOGESI di produrre la documentata istanza per ottenere un rimborso, che avrebbe potuto anche essere inferiore agli otto miliardi di lire.

La nuova norma, invece, ha trasformato il rimborso in un contributo fisso di lire 8.500 milioni, da erogarsi non solo per il 1985, ma anche per il 1986 indipendentemente dalla dimostrazione delle spese sostenute dalla SOGESI. Ad evitare qualsiasi equivoco la stessa norma, anzi, ha precisato che detto contributo ha carattere aggiuntivo rispetto agli aggravi esattoriali.

In atto non si dispone dei dati relativi all'effettivo onere finanziario gravante sulla Regione per la gestione del servizio esattoriale, la cui efficienza non è certo delle migliori, atteso che la Società, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 2/1985, potrà essere autorizzata a mantenere aperti gli sportelli delle esattorie di piccoli comuni, con carichi modesti, soltanto negli ultimi giorni di scadenza per i contribuenti e che soprattutto per un lungo periodo di tempo è stata addirittura sospesa la riscossione.

### 3.6 - ASSESSORATO DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA

#### 3.6.1 - Considerazioni generali

La vigente normativa regionale affida all'Assessorato rilevanti competenze relativamente a settori di importanza strategica per l'economia siciliana, quali la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca. L'impatto che l'esercizio di tali funzioni esercita sulle strutture dell'Assessorato, pressochè inadeguate a sostenerlo, provoca alcuni effetti centrifughi da porre in evidenza. Così, ad esempio, si è rilevata l'accentuazione del fenomeno dell'utilizzo di moduli organizzativi quali i fondi a gestione separata costituiti presso enti pubblici (IRCAC, IRFIS, CRIAS), o i trasferimenti di fondi alle Camere di Commercio.

Da ciò discende la constatazione che alle strutture burocratiche dell'Assessorato (tranne che in alcuni limitati settori quali la cooperazione edilizia e la propaganda di prodotti siciliani) sono ormai rimasti affidati compiti di pura "routine", senza che si sia provveduto nel contempo a creare adeguate strutture amministrative e tecniche atte a svolgere le nuove funzioni di programmazione, coordinamento, controllo conseguenti alle competenze attribuite all'Assessorato dalla legislazione degli ultimi anni.

Il decorso esercizio, relativamente ai settori "cooperazione" e "pesca", è stato caratterizzato da un continuo raffronto della legislazione regionale in materia con la normativa comunitaria: infatti la Commis-

sione Esecutiva della CEE nel 1985 ha adottato la decisione finale di incompatibilità con le norme comunitarie nei confronti degli aiuti previsti dall'art. 17, della L.R. 6/5/1981, n. 97 e ha avviato la procedura contenziosa, ex art. 93 paragrafo 2 del trattato di Roma, nei confronti degli aiuti previsti dagli artt. 33 e 39 della L.R. 13/12/1983, n. 119 e dalla L.R. 3/1/1985, n. 9 (premi di fermo temporaneo a favore del settore della pesca).

Al fine di contribuire ad assicurare la compatibilità della legislazione siciliana con quella comunitaria sarebbe auspicabile il potenziamento del Gruppo rapporti con la CEE della Direzione regionale per i rapporti extraregionali istituito presso la Presidenza.

Dall'esame della gestione complessiva dei quattro settori di competenza dell'Assessorato risulta che gli interventi più qualificati sono stati concentrati nel settore della cooperazione (66% circa dello stanziamento definitivo dell'intero Assessorato e 65% circa degli interi pagamenti effettuati nell'anno sulla competenza), mentre comparti pur rilevanti dell'economia siciliana, quali il commercio e la pesca, hanno goduto di interventi davvero irrisori (al settore pesca è stato destinato l'8% dello stanziamento definitivo complessivo e appena l'1% dei pagamenti complessivi).

Per quanto riguarda gli interventi in materia di cooperazione, occorre premettere che tutto il settore abbisogna di una profonda revisione per cui i fini meramente assistenziali dovrebbero essere sostituiti da un'azione incentivante, rivolta esclusivamente a favore di aziende cooperative che possiedano oggettivi requisiti di economicità e produttività.

Previo inserimento in un quadro programmatico, le linee di un tale intervento pubblico, <sup>al</sup> quale comunque devono essere destinate risorse finanziarie notevolmente superiori rispetto a quelle attuali, potrebbero transitare attraverso la predisposizione di appositi testi unici (1) per settori di intervento e l'accentramento presso lo Assessorato di tutte le competenze in tema di cooperazione, con contestuale adeguamento qualitativo e quantitativo delle strutture amministrative alle esigenze di tempestività ed efficienza.

Relativamente al settore delle cooperative edilizie si richiamano le considerazioni svolte nella relazione sull'Assessorato LL.PP. circa la necessità di un coordinamento degli interventi in materia di edilizia abitativa.

---

(1) L'esigenza di un testo unico è vivamente sentita e dovrebbe avere attuazione prioritaria nel settore delle cooperative edilizie e della pesca.

Il settore commerciale ha risentito delle carenze ormai consolidate in tema di organizzazione della rete distributiva; la programmazione commerciale di competenza dei Comuni è rimasta nella maggioranza dei casi inattuata, provocando così una situazione caotica aggravata dal fatto che l'intervento regionale è stato indirizzato, peraltro con l'impiego di risorse finanziarie non del tutto sufficienti rispetto alla reale esigenza, prevalentemente verso il settore del credito al commercio.

A tali disfunzioni organizzative dovrebbe porre rimedio la recente L.R. 9/5/1986, n. 23 che peraltro migliora anche il sistema degli incentivi creditizi, comprendendo anche il leasing.

L'intervento regionale a favore dell'artigianato è stato finora incentrato principalmente sull'uso di strumenti, quali gli incentivi creditizi e contributivi, che non hanno di certo contribuito in pieno a risolvere tutta la problematica cui è legata la prospettiva di sviluppo nel settore: si allude, per esempio, alla mancanza di una logica programmatica relativa al comparto, alle difficoltà connesse alla realizzazione di aree artigianali, alla necessità di valorizzare la formazione professionale e l'apprendistato, all'esigenza di una adeguata rete di servizi reali. E' da accogliere con vivo interesse, pertanto, la recente L.R. 18/2/1986, n. 3 che, recependo alcuni principi della legge-quadro n. 445 dell'8/8/1985, dispone, con una congrua dotazione finanziaria (f. 203.360



milioni per il triennio 1986/88) un ampio ventaglio di interventi che spaziano dalle agevolazioni creditizie e contributive al campo dell'associazionismo, dal settore dell'attività promozionale a quello della riserva delle commesse e delle aree attrezzate.

Tale nuova normativa sarà comunque oggetto di un attento esame in sede di relazione relativa all'esercizio 1986 allorquando si avranno notizie in merito alla sua attuazione.

Il settore della pesca ha continuato a risentire nel corso del 1985 dell'azione combinata di tre fattori dall'influenza fortemente negativa: a) assenza di qualsiasi disegno programmatico in materia; b) persistente contenzioso con la CEE in tema di aiuti a favore dei pescatori e degli armatori siciliani; c) struttura amministrativa pubblica assolutamente carente di mezzi e personale, soprattutto tecnico (2).

Anche se il quadro degli interventi regionali delineato dalla L.R. 4/1/1980, n. 1 (razionalizzazione dell'attività della pesca marittima tramite la ristrutturazione della flotta e delle strutture a terra, la distribuzione e la conservazione dei prodotti ittici, lo sviluppo della cooperazione, dell'acquacoltura e della maricoltura) mantiene inalterato ancora oggi il suo valore, occorre ribadire che il comparto ha estrema necessità di una pianificazione generale della politica della pesca in Sicilia che

---

(2) Il gruppo XI (pesca) dell'Assessorato nel corso del 1985 ha operato con appena otto unità di personale (1 dirigente coordinatore, 5 assistenti, 1 operatore archivistica, 1 dattilografo).

si raccordi, da una parte, con il piano nazionale della pesca marittima e dall'acquacoltura per il triennio 1984/86, approvato con decreto del Ministero della Marina Mercantile del 14/8/1985, e, dall'altro lato, con l'azione della CEE in tema di pesca marittima.

Tale attività programmatica, nell'ambito della peculiare situazione siciliana, dovrebbe partire da un forte sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica applicata (3) (valutazione delle risorse pescabili, loro gestione e protezione delle risorse biologiche) per raggiungere gli obiettivi prima indicati, attraverso l'uso di strumenti di intervento, quali la regolazione dello sforzo di pesca, la valorizzazione, il recupero e lo sfruttamento del pesce azzurro attualmente sottosfruttato, lo sviluppo e la razionalizzazione dell'industria di trasformazione dei prodotti ittici e del relativo settore distributivo.

A fronte di tali pressanti esigenze l'azione amministrativa, sulla scia peraltro dell'attuale quadro normativo, è stata indirizzata verso l'assolvimento di compiti di "routine", quali la concessione di contributi sul pagamento degli interessi su prestiti in favore degli operatori della pesca.

---

(3) In sede di bilancio preventivo, relativo all'anno 1985, non è previsto alcuno stanziamento a tal fine.

3.6.2 - Attività istituzionale

## a) COOPERAZIONE

1) Cooperative edilizie

Nel decorso esercizio finanziario l'attività dell'Assessorato in materia di assegnazione a cooperative edilizie di contributi sugli interessi dei mutui contratti per la costruzione di alloggi e per la acquisizione delle aree (capitoli 75201 e 75202) è proseguita a ritmi non elevati, ma complessivamente soddisfacenti, nell'utilizzazione delle risorse disponibili in base ai programmi varati fino a tutto il 1983.

Nell'allegato prospetto<sup>17</sup> vengono indicati gli interventi effettuati nel 1984 e nel 1985; in quest'ultimo anno è riscontrabile un netto calo dei contributi concessi (- 36,5% circa).

A dieci anni di distanza dall'emanazione della L.R. 20/12/1975, n.79 sembra opportuno fare un bilancio dei risultati conseguiti; i programmi finanziati prevedevano i seguenti obiettivi:

<u>PROGRAMMA</u>	<u>N. INTERVENTI DA REALIZZARE</u>	<u>N. ALLOGGI</u>
Anno 1980 - art. 8	10	200
Anno 1980 - art. 1	33	738
Anno 1981 - art. 8	42	1.483
Anno 1981 - art. 1	349	8.791
Biennio 1982/83 - artt. 1-8	<u>242</u>	<u>3.784</u>
TOTALI	676	14.996

LEGISLATURA IX — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ATTUAZIONE L.R. 79/1975 - ESERCIZI FINANZIARI 1984-1985

COSTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO - ANNO 1984: £. 373.541.254.100; ANNO 1985: £. 237.201.089.980

CAPITOLI	N. INTERVENTI		N. ALLOGGI		INVESTIMENTI		CONTRIBUTI	
	Anno 1984	Anno 1985	Anno 1984	Anno 1985	Anno 1984	Anno 1985	Anno 1984	Anno 1985
75201 - (Art. 1)	170	126	2.093	1.652	136.936.000.000	110.488.000.000	16.127.123.435	9.056.821.389
75202 - (Art. 8)	23	25	308	465	20.947.000.000	32.508.000.000	2.549.939.270	2.803.233.110
TOTALI	193	151	2.401	2.117	157.883.000.000	142.996.000.000	18.677.062.705	11.860.054.499

Lo stato di attuazione al 31/12/1985 era il seguente:

	INTERVENTI		ALLOGGI	
	N.	%	N.	%
Definiti	162	24	3.990	23
In corso	220	33	5.998	40
D'avviare	294	43	5.608	37
<b>TOTALI</b>	<b>676</b>	<b>100</b>	<b>14.996</b>	<b>100</b>

Essendo stato realizzato appena un quarto degli interventi progettati, si configura, rispetto ai programmi, una situazione di scollamento dovuta al concorso di svariate concause, tra cui innanzitutto i ritardi addebitabili all'Amministrazione e derivanti dalla inadeguatezza dell'assetto organizzativo (4) e dal fatto di dover operare su un corpo di leggi (5) eccessivamente frammentario e farraginoso, la cui riunione in un testo unico costituisce pertanto un'esigenza vivamente sentita.

(4) Da un esame a campione svolto su 92 cooperative ammesse a finanziamento nel 1985, è risultato che il tempo medio di istruttoria (data della domanda da parte delle cooperative - data di emissione del D.A. di finanziamento) è stato di mesi 6 circa: si sono rilevate però punte più alte (10-15 mesi).

(5) Dal 1975 al 1985 sono state emanate 11 leggi regionali inerenti la materia dell'edilizia cooperativa.

Inoltre i procedimenti amministrativi risultano notevolmente appesantiti dall'inserimento nello schema procedurale de quo della preventiva audizione di un eccessivo numero di organi collegiali.

Un ultimo fattore che, soprattutto nell'ultimo quinquennio, ha rallentato di molto gli interventi a favore delle cooperative edilizie è costituito dal problema dell'acquisizione delle aree, che deve essere seriamente affrontato in sede di programmazione urbanistica per non pervenire in un prossimo futuro alla paralisi del settore.

Relativamente ai finanziamenti integrativi è da segnalare il notevole ritardo con cui è stato innalzato il limite massimo d'intervento ammissibile a contributo o finanziamento per gli alloggi da realizzarsi con le agevolazioni di cui alle LL.RR. n. 79/1975 e 95/1977: pur esistendo infatti una precisa disposizione di legge (art. 33 della L.R. 6/5/1981, n. 86) che ne prevede la revisione a ritmo annuale, il relativo decreto è stato emanato solamente il 23/1/1986 e cioè a distanza di quasi quattro anni dall'ultimo provvedimento che aveva disposto in merito (D.A. 17 marzo 1982).

Per quanto riguarda il programma d'intervento relativo al biennio 1984/85, nelle more dell'istruttoria delle istanze presentate a seguito della pubblicazione del relativo bando avvenuto nel 1984, sono state impegnate le somme all'uopo disponibili, ma non è nota la fase in cui attualmente si trova la formulazione del programma.

2) Cooperative del settore alberghiero

Lo stanziamento del capitolo 35212 (lire 500 milioni) è destinato all'erogazione di contributi sulle spese di gestione alle cooperative o lo: consorzi operanti nel settore alberghiero.

Esclusivi destinatari dei benefici in questione sono stati due consorzi (Cata Hotels di Taormina e Cooptur Tre Golfi di Palermo) ai quali sono stati concessi rispettivamente contributi per lire 320.085.000 e per lire 179.915.000, a fronte di spese preventivate ammissibili per lire 668 milioni e lire 296,4 milioni.

3) Organi regionali e provinciali delle Associazioni Nazionali del Movimento cooperativistico.

Poichè l'art. 32 della L.R. 30/5/1984, n. 36 (6) ha operato anche nell'esercizio 1985, si richiamano le notazioni critiche svolte nella relazione dell'anno precedente sulla situazione di "lottizzazione" che che si è venuta a creare a seguito della emanazione della suddetta norma, relativamente ai sussidi previsti a favore delle associazioni di tutela e rappresentanza del movimento cooperativistico.

---

(6) Tale norma in deroga alla L.R. 30/12/1960, n. 48 e successive modifiche, ha disposto per il triennio 1984/86 l'erogazione dei sussidi in questione secondo la ripartizione percentuale consolidatasi nell'esercizio finanziario 1983.

**4) Fondi a gestione separata**

Da parte dell'Amministrazione non sono state fornite notizie sulla gestione dei seguenti fondi:

1) Fondo concorso interessi costituito ai sensi della L.R. 7/2/1963, n. 12 e successive modificazioni presso l'IRCAC (capitolo 75209 - lire 3.830 milioni).

Una parte del fondo, per un importo di lire 1.200.000.000, era destinato al credito a cooperative per la corresponsione di anticipazioni per conferimento di prodotti agricoli, etc. ai sensi dell'art. 17 della legge 97/1981. In seguito alla dichiarazione d'incompatibilità emessa dalla Commissione esecutiva della CEE in ordine a tale intervento, la somma in questione non è stata versata all'IRCAC.

2) Fondo a gestione separata istituito presso l'IRCAC ai sensi dell'art. 18 della L.R. 3/6/1975 n. 24 per la concessione a cooperative agrumicole e ortofrutticole di contributi sugli interessi dei finanziamenti per corresponsione di anticipazioni ai soci conferenti (capitolo 75220 - lire 9.000 milioni).

3) Fondo di rotazione presso l'IRCAC costituito per le operazioni di credito a favore delle società cooperative e loro consorzi: per i conferimenti al predetto fondo, al capitolo 75256, era previsto uno stanziamento di lire 21 miliardi che è stato versato all'IRCAC solamente per lire 11 miliardi, in quanto la residua somma di lire 10 miliardi si riferisce agli aiuti previsti dall'art. 33 della L.R. 13/12/1983, n.119



nei confronti dei quali la Commissione esecutiva della CEE ha avviato la procedura contenziosa ex art. 93 paragrafo 2 del trattato di Roma.

b) COMMERCIO

Nel 1985 il fondo destinato allo sviluppo della propaganda dei prodotti siciliani (cap. 35312), è stato quantificato in lire 2.800 milioni con un aumento del 75% rispetto al 1984; tale incremento, anche se non soddisfa completamente tutte le attuali esigenze connesse ad una efficace azione promozionale, è comunque sicuro indice di una maggiore attenzione prestata dal legislatore al problema del collocamento delle produzioni siciliane, la cui soluzione però richiederebbe una gestione unitaria degli interventi in materia, che attualmente sono amministrati da svariati Assessorati (Agricoltura, Turismo, ecc.) nonché da Amministrazioni diverse da quella regionale (Camere di Commercio, E.S.A.).

In merito alla gestione del fondo in questione, che è stato destinato per lire 1.200 milioni alla propaganda all'estero, per altri 1.200 milioni alla propaganda sul mercato nazionale e per lire 400 milioni per la propaganda a favore del vino "Marsala", è da rilevare che l'attuazione da parte dell'Assessorato dei piani d'intervento, predisposti quasi sempre tempestivamente, è stata un po' rallentata dalla necessità di coordinare la propria azione con gli interventi di altri enti (ad esempio I.C.E., Camere di Commercio, ecc.); nonché da una corretta e uniforme applicazione della normativa antimafia.

Il cap. 35313, che prevede spese per la divulgazione e l'applicazione

del "marchio di qualità" dei prodotti siciliani e per i relativi controlli, reca uno stanziamento di lire 500 milioni che si rivela palesemente insufficiente per l'attuazione di una diffusa azione di sensibilizzazione presso le varie categorie di operatori interessati. Tale giudizio, per altro, trova conferma nella constatazione sia del limitato numero di istanze pervenute per ottenere l'applicazione del "marchio di qualità", sia dell'esiguo numero di prodotti abilitati all'uso del marchio nel corso del 1985 (17 nel settore enologico e 2 in altri settori merceologici): anche se tale fenomeno è influenzato da altri fattori (disagi per l'accantonamento dei prodotti da marchiare e per la differenza fra partite marchiate e non, ecc.) sembra necessario intensificare l'azione promozionale nei confronti dei settori del consumo e della distribuzione per ottenere un incremento della domanda dei prodotti dotati del contrassegno regionale.

Il fondo di rotazione a gestione separata istituito, ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 26/1978, presso l'IRFIS per il credito al commercio è stato incrementato con la legge regionale 29/4/1985, n. 22 (legge di bilancio) di lire 10 miliardi (cap. 75406) che, nel corso del 1985, sono stati interamente trasferiti all'ente gestore.

Nonostante che la predetta normativa abbia fatto salva l'applicazione delle norme di cui alla legge 25/11/1971, n. 1041 in tema di gestione fuori bilancio, non risulta che siano stati presentati alla Corte i rendiconti previsti da tale legge e, pertanto, non può essere espresso alcun giudizio in questa sede circa la gestione di tale fondo.

I capitoli 75415 e 75416 prevedevano interventi a favore dei consorzi di garanzia fidi costituiti da piccole e medie imprese commerciali, in-

terventi che non sono stati attuati in quanto gli unici tre Consorzi già costituiti (Acireale, Agrigento e Siracusa) non raggiungono il numero minimo (100) di imprese consorziate per accedere al concorso finanziario della Regione.

Sarebbe opportuno in merito avviare un'apposita campagna pubblicitaria, anche attraverso gli organismi associativi, per far conoscere agli utenti tale importante strumento agevolativo di accesso al credito.

#### c) ARTIGIANATO

Nel corso del 1985 sono stati conferiti alla Cassa Regionale per il credito alle imprese artigiane (CRIAS) lire 17 miliardi per la concessione di finanziamenti di credito d'esercizio (capitolo 75651) (7) e altrettanti per la concessione di finanziamenti per l'impianto, l'ampliamento e l'ammodernamento dei laboratori artigianali (capitolo 75652).

Inoltre l'Assessorato ha erogato finanziamenti a 11 Comuni per un importo complessivo di lire 31.188.981.000 destinati alla realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e all'acquisizione delle aree per le zone artigiane previste dai piani per gli insediamenti produttivi (capitolo 75611).

---

(7) Nel 1985 risultano pagati al medesimo titolo alla predetta Cassa lire 17 miliardi in conto residui provenienti dal capitolo 75608 - esercizio 1984.

Le difficoltà che si sono riscontrate per tali interventi (8) sono addebitabili alla mancanza di una pianificazione territoriale a livello comunale che piloti la localizzazione delle imprese artigiane, nonché all'estrema lentezza che si riscontra nell'azione dei Comuni interessati per la realizzazione di tali opere (9).

d) PESCA

Con la L.R. 12/1/1978, n. 11 è stato disposto, al fine del potenziamento della vigilanza sull'attività di pesca, l'acquisto di mezzi nautici da affidare agli enti ed ai corpi preposti al controllo della pesca in Sicilia.

Per tali finalità, con contratto stipulato il 31/12/1980 con la Cantiere Motomar S.p.A., la Presidenza della Regione dispose la costruzione e l'acquisto di tre motovedette e due motoscafi. Tali mezzi, essendo stati collaudati nel mese di giugno 1984, furono dati in carico all'Assessorato Cooperazione e, in mancanza di personale regionale specia-

---

(8) Sullo stanziamento definitivo del capitolo 75611 di f. 35.106.376.540 sono stati effettuati pagamenti in conto competenza per f.1.581.142.347 e in conto residui per f. 2.979.526.438.

(9) Si segnalano a tal fine alcune lunghe proroghe concesse dall'Assessorato per l'inizio dei lavori finanziati, nonché la reinscrizione in bilancio di somme perente per un ammontare di circa lire 5.106 milioni.

lizzato, furono temporaneamente affidati alla Capitaneria di Porto di Palermo in attesa della stipulazione di apposita convenzione col Corpo delle Capitanerie per disciplinare l'impiego di tali mezzi nell'esercizio della vigilanza sulla pesca.

Tale convenzione è stata stipulata il 5/12/1985 e per le spese di messa in mare, di assicurazione e gestione dei mezzi vi si prevede un costo a carico della Regione di lire 30.000.000.

Nella precedente relazione, con un certo ottimismo rivelatosi mal riposto, la L.R. 3/1/1985, n. 9 era stata ritenuta la via d'uscita dalla situazione di stallo che si era venuta a creare nel sistema regionale d'interventi a favore dei pescatori ed armatori siciliani a seguito delle vertenze insorte con la CEE relativamente agli aiuti disposti con precedenti leggi regionali in materia.

Contrariamente a tutte le aspettative, la Commissione Esecutiva della CEE, in data 20/9/1985, ha comunicato invece di aver avviato la procedura contenziosa contro la Regione per violazione dell'art. 92/3 del trattato di Roma anche nei confronti degli interventi previsti dalla citata L.R. n. 9/1985.

E' noto che tale legge prevede due tipi di provvidenze: la concessione a favore degli armatori di premi di fermo temporaneo (pari al 12% del valore reale di mercato dei natanti riferito all'anno precedente a quello di concessione del beneficio) e di una indennità giornaliera di lire 25.000 a favore degli equipaggi per i giorni di fermo effettivamente prestati. A fine anno è stato chiarito che la Commissione CEE aveva impugnato solamente la prima di tali forme d'intervento e, conseguenzial-

mente, l'Assessorato ha provveduto a ripartire l'intera disponibilità dei fondi autorizzati dalla L.R. n. 9/1985 per l'esercizio 1985 (lire 25 miliardi del capitolo 35655) tra le Camere di Commercio della Regione, disponendo, però, con apposita circolare diramata in sede di emissione dei relativi ordini di accreditamento, che l'utilizzazione dei fondi trasferiti avrebbe dovuto riguardare esclusivamente, previo nulla osta assessoriale, la corresponsione dell'indennità giornaliera a favore degli equipaggi (10) finchè non fosse stata definita in sede CEE la questione relativa ai premi di fermo temporaneo (11).

Pur constatando che sulla tardiva attuazione degli interventi in questione ha influito in misura prevalente il predetto contenzioso insorto con la CEE, è da rilevare comunque che le procedure di competenza dell'Amministrazione regionale sono state attivate in maniera non certo spedita, talchè solo agli inizi del 1986 è stato possibile trasferire i fondi alle Camere di Commercio.

---

(10) In tal modo si è correttamente evitato, come peraltro prescrive l'art. 93 del trattato di Roma, di dare attuazione alla disposizione legislativa nei confronti della quale è stata avviata una procedura contenziosa; tale comportamento è stato adottato dall'Assessorato a seguito di rilievo formulato da questa Corte in sede di esame dei decreti di ripartizione.

(11) Si ha notizia che, a seguito di contatti avuti dall'Assessorato con gli organi della CEE, la vertenza potrà essere a breve termine sbloccata con il riconoscimento della particolare situazione delle marinerie siciliane.

A prescindere dalle superiori considerazioni, si ritiene comunque che i benefici previsti dalla L.R. n. 9/1985 si configurano ancora una volta come forma di intervento pubblico di tipo assistenzialistico a favore del settore della pesca.

Infatti, nonostante i fini dichiarati dalla predetta legge (favorire nel settore della pesca l'adattamento della capacità di produzione della flotta alle possibilità di cattura), non si è provveduto ad inserire tale intervento nell'ambito di un disegno legislativo d'ampio respiro (12) che, sulla base di una seria e rigorosa programmazione, miri a portare a termine il processo di razionalizzazione, potenziamento e ammodernamento delle strutture del settore, avviato con la L.R. 4/1/1980, n. 1.

Per quanto riguarda gli altri interventi previsti nei capitoli allocati nella parte in conto capitale è da osservare che solamente alla fine del 1985 si è completata l'istruttoria, già avviata nel 1984, per la concessione di contributi a fondo perduto (art. 21 della L.R. n. 1/1980-capitolo 75814) per la realizzazione di due impianti di piscicoltura comportanti una spesa complessiva di lire 2.397.584.795.

Quanto sopra denota un'estrema lentezza dell'azione amministrativa che nel 1985 ha avuto per oggetto solamente iniziative che avevano positivamente superato la fase istruttoria nel quadro dei piani d'intervento esitati negli anni precedenti; per il 1985 non è stato predisposto il piano-programma, previsto dall'art. 103 della L.R. n. 96/1981.

---

(12) A tal fine risulta presentato all'A.R.S. il D.D.L. n. 730, non approvato però a fine legislatura.

Tenuto conto delle ottime prospettive future, il settore dell'acquacoltura e della maricoltura meriterebbe invece maggiore attenzione, sia sul piano legislativo che su quello amministrativo: appare necessario, da un canto, impostare una politica di sviluppo programmata che preveda, non solo finanziamenti per le imprese del settore, ma anche interventi a favore della ricerca applicata, dall'altro, potenziare le strutture, soprattutto tecniche, dell'Assessorato.